Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 12 settembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. 433.

Erezione in ente morale dell'Associazione filatelica numismatica senigalliese, in Senigallia, ed autorizzazione alla stessa ad acquistare un immobile . . . Pag. 7595

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1979.

Assegnazione alle regioni Piemonte, Molise, Veneto e Lazio della somma di L. 775.109.950 quale anticipo del 5 % relativamente al 1978, secondo programma triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/1975 . Pag. 7595

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1979.

Assegnazione alle regioni Piemonte, Molise, Veneto e Lazio della somma di L. 3.100.439.550, quale anticipo del 5 %, per il 1979, nell'ambito della assegnazione triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/1975 (secondo programma) . . . . Pag. 7595

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dinitrile » 10 fiale × 5 cc uso endovenoso, nonchè della relativa categoria 10 fiale × 2,5 cc, della relativa categoria 10 supposte, della relativa categoria flacone × g 160 di sciroppo, della relativa categoria « Dinitrile Vit » nelle preparazioni 10 fiale × 2,5 cc e 10 fiale × 5 cc uso endovenoso, della relativa categoria « Dinitrile Vit » 5 supposte, della relativa categoria « Dinitrile Ipervit » nelle preparazioni 5 fiale × 2,5 cc, 5 fiale × 5 cc e 5 fiale × 10 cc e della relativa categoria « Dinitrile Vit » 30 confetti, della ditta Maggioni & C. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5744/R) . . . Pag. 7596

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° maggio 1979, emessi per lire 1.500 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843 . . . . Pag. 7597

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano, Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lamezia Terme, Assemini, Ottana, Isili e Porto Torres . . . . Pag. 7598

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 6 fiale × 5 ml, della specialità medicinale denominata « Acabel compositum », della ditta Sigma-Tau S.p.a. - Industrie farmaceutiche riunite, in Roma. (Decreto di sospensione n. 6/S) . . . . Pag. 7598

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria « Visceralgina composta », 6 fiale iniettabili × 5 ml, della specialità medicinale denominata « Visceralgina », della ditta Lirca S.p.a., in Limito. (Decreto di sospensione n. 8/S) . . . . Pag. 7599

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia . . . . Pag. 7599

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia mineira di Roma, in Pomezia . . . . Pag. 7600

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia . . . . Pag. 7600

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia . . . . Pag. 7600

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione di due membri del comitato per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività del Fondo sociale europeo . . . . Pag. 7601

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dalla ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano. Pag. 7601

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dalla ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano. Pag. 7601

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cucchiarelli, in Latina . . . Pag. 7601

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate e stabilimento a Cene . . . Pag. 7602

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie d'Este, sede di Milano e stabilimenti a Torino ed Este . . . . Pag. 7602

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Gestioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento in Torre del Greco . . . . . . Pag. 7602

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 . Pag. 7603

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria chimica Fiore, in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore . . . . . Pag. 7603

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore Pag. 7604

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari Pag. 7604

Vacanza della cattedra di analisi matematica I presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento . . . . Pag. 7604

Vacanza della cattedra di diritto pubblico generale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa. Pag. 7604

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montecchio Precalcino . . . . Pag. 7604

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7605

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di *materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica* . . . . Pag. 7606

Ospedale civile « S. Giacomo apostolo » di Castelfranco Veneto: Concorso a posti di personale sanitario medico. Pag. 7607

Ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia . . . . Pag. 7608

Ospedale civile « S. Cuore di Gesù » di Gallipoli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7608

Ospedale della carità di Bobbio: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 7608

REGIONI

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. **15.**

Fusione e riconoscimento di enti ospedalieri Pag. 7608

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. **16.**

Assicurazione della continuità delle prestazioni già di competenza degli enti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 . . . . Pag. 7609

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1979, n. **17.**

Assunzione di personale da destinare alle attività di formazione professionale della Regione . . . . Pag. 7610

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1979, n. **18.**

Disciplina della raccolta dei funghi . . . . Pag. 7611

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1979, n. **19.**

Norme per la protezione della fauna e la disciplina della caccia . . . . Pag. 7612

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. **19.**

Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni . . . . Pag. 7618

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1979, n. 2.
Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47. Pag. 7623

LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1979, n. 3.
Disposizioni per l'esercizio delle attribuzioni dell'E.N.A.L. in provincia di Trento in materia di attività ricreative. Pag. 7623

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1979, n. 23.
Ripopolamento con lancio di selvaggina nel territorio della regione Molise . . . . Pag. 7624

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. 433.

Erezione in ente morale dell'Associazione filatelica numismatica senigalliese, in Senigallia, ed autorizzazione alla stessa ad acquistare un immobile.

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'Associazione filatelica numismatica senigalliese, in Senigallia (Ancona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'Associazione stessa viene, altresì, autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 4.300.000, un immobile di proprietà delle signore Emilia, Elvira e Margherita Sciocchetti sito in Senigallia, via Fratelli Bandiera n. 81, composto di tre vani, descritto e stimato L. 7.215.000 nella perizia giurata in data 7 dicembre 1974 del geom. Claudio Giovannini, da destinare a sede dell'Associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1979
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 218

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1979.

Assegnazione alle regioni Piemonte, Molise, Veneto e Lazio della somma di L. 775.109.950 quale anticipo del 5 % relativamente al 1978, secondo programma triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/1975.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/1976, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario di intervento;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, di variazione al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento);

Vista la delibera CIPE del 23 maggio 1979;

Visti i propri decreti in data 3 aprile 1979 di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, registrati alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, registro n. 1, fogli n. 232, n. 233, n. 230, n. 231, con i quali sono stati attribuiti i fondi di edilizia scolastica relativamente al secondo programma triennale 1978-80 alle regioni Piemonte, Molise, Veneto e Lazio;

Considerato che occorre erogare alle predette regioni l'anticipo del 5 % sulla disponibilità annuale relativa al 1978, secondo programma, nell'ambito della suddetta assegnazione triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/1975;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

La somma complessiva di L. 775.109.950 corrispondente all'anticipo del 5 % relativamente al 1978, secondo programma triennale, è assegnata alle regioni Piemonte, Molise, Veneto e Lazio come segue:

Regioni	Somme (in lire)
Piemonte	211.736.250
Molise	18.134.700
Veneto	221.554.950
Lazio	323.684.050
Totale . . .	775.109.950

La spesa relativa è imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979, in conto residui di stanziamento per il 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 288

(7801)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1979.

Assegnazione alle regioni Piemonte, Molise, Veneto e Lazio della somma di L. 3.100.439.550, quale anticipo del 5 %, per il 1979, nell'ambito della assegnazione triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/1975 (secondo programma).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/1976, recante nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario di intervento;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la delibera CIPE del 23 maggio 1979;

Visti i propri decreti in data 3 aprile 1979 di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, registrati alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, registro n. 1, fogli n. 232, n. 233, n. 230, n. 231, con i quali sono stati attribuiti i fondi di edilizia scolastica relativamente al secondo programma triennale 1978-80 alle regioni Piemonte, Molise, Veneto e Lazio;

Considerato che occorre erogare alle predette regioni l'anticipo del 5 % sulla disponibilità annuale relativa al 1979 nell'ambito della suddetta assegnazione triennale, ex art. 6, quarto comma, della legge n. 412/1975;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

La somma complessiva di L. 3.100.439.550 corrispondente all'anticipo del 5 % relativamente al 1979, è assegnata alle regioni Piemonte, Molise, Veneto e Lazio come segue:

Regioni	Somme (in lire)
Piemonte	846.945.000
Molise	72.538.700
Veneto	886.219.700
Lazio	1.294.736.150
Totale	3.100.439.550

La spesa relativa è imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289

(7802)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dinitrile » 10 fiale × 5 cc uso endovenoso, nonchè della relativa categoria 10 fiale × 2,5 cc, della relativa categoria 10 supposte, della relativa categoria flacone × g 160 di sciroppo, della relativa categoria « Dinitrile Vit » nelle preparazioni 10 fiale × 2,5 cc e 10 fiale × 5 cc uso endovenoso, della relativa categoria « Dinitrile Vit » 5 supposte, della relativa categoria « Dinitrile Ipervit » nelle preparazioni 5 fiale × 2,5 cc, 5 fiale × 5 cc e 5 fiale × 10 cc e della relativa categoria « Dinitrile Vit » 30 confetti, della ditta Maggioni & C. S.p.a., in Milano. Decreto di revoca n. 5744/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 febbraio 1951, 31 dicembre 1951, 11 luglio 1952, 10 giugno 1953, 9 febbraio 1954 e 5 ottobre 1954, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 4536, 4536/A, 4536/B, 4536/C, 4536/D, 4536/E e 4536/G la specialità medicinale denominata « Dinitrile » 10 fiale × 5 cc uso endovenoso, nonché la relativa categoria 10 fiale × 2,5 cc, la relativa categoria 10 supposte, la relativa categoria flacone × g 160 di sciroppo, la relativa categoria « Dinitrile Vit » nelle preparazioni 10 fiale × 2,5 cc e 10 fiale × 5 cc uso endovenoso, la relativa categoria « Dinitrile Vit » 5 supposte, la relativa categoria « Dinitrile Ipervit » nelle preparazioni 5 fiale × 2,5 cc, 5 fiale × 5 cc e 5 fiale × 10 cc, e la relativa categoria « Dinitrile Vit » 30 confetti, a nome della ditta Maggioni & C. S.p.a., con sede in Milano, via Giuseppe Colombo, 40, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Dinitrile » 10 fiale × 5 cc uso endovenoso, nonché della relativa categoria 10 fiale × 2,5 cc, della relativa categoria 10 supposte, della relativa categoria flacone × g 160 di sciroppo, della relativa categoria « Dinitrile Vit » nelle preparazioni 10 fiale × 2,5 cc e 10 fiale × 5 cc uso endovenoso, della relativa categoria « Dinitrile Vit » 5 supposte, della relativa categoria « Dinitrile Ipervit » nelle preparazioni 5 fiale × 2,5 cc, 5 fiale × 5 cc e 5 fiale × 10 cc e della relativa categoria « Dinitrile Vit » 30 confetti, registrate rispettivamente ai numeri 4536, 4536/A, 4536/B, 4536/C, 4536/D, 4536/E e 4536/G in data 13 febbraio 1951, 31 dicembre 1951, 11 luglio 1952, 10 giugno 1953, 9 febbraio 1954 e 5 ottobre 1954, a nome della ditta Maggioni & C. S.p.a., con sede in Milano, via Giuseppe Colombo, 40.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7764)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a trentasei mesi, con godimento 1° maggio 1979, emessi per lire 1.500 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 707629/66-AP-2, in data 13 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1979, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 356, emanato in attuazione della cennata legge 21 dicembre 1973, n. 843, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° maggio 1979, rimborsabili il 1° maggio 1982, ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 6,15 %, per un importo nominale di lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 13 aprile 1979, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 1.500 miliardi con il decreto ministeriale n. 707629/66-AP-2 del 13 aprile 1979, meglio indicato in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 aprile ed il 27 ottobre di ogni anno, con inizio dal 27 ottobre 1979, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° maggio 1982 - Legge 21 dicembre 1978, n. 843 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1980, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 450.000.000, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi con il richiamato decreto ministeriale del 13 aprile 1979, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 225.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° novembre 1979.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1979 è pari a L. 225.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1979
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 365

(7872)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano, Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lamezia Terme, Assemini, Ottana, Isili e Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano (Milano), Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lamezia Terme, Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 5 gennaio 1979, 6 gennaio 1979 e 29 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano (Milano), Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lamezia Terme, Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari), è prolungata fino al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7867)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 6 fiale × 5 ml, della specialità medicinale denominata « Acabel compositum », della ditta Sigma-Tau S.p.a. - Industrie farmaceutiche riunite, in Roma. (Decreto di sospensione n. 6/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 dicembre 1970, col quale venne registrata al n. 22049/B la categoria 6 fiale × 5 ml, della specialità medicinale denominata « Acabel compositum », a nome della ditta Sigma-Tau S.p.a. - Industrie farmaceutiche riunite, con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale n. 00410650584, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Pomezia (Roma), via Pontina, km 30,400;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 30 giugno 1979 ha espresso il parere di consentire nella generale pratica medica le specialità a base di metamizolo solo od associato per uso iniettivo alla dose massima di 1 g di metamizolo per unità di dose;

Considerato, altresì, che la suddetta preparazione per uso iniettivo contiene g 2,5 di metamizolo per unità di dose;

Ritenuto, pertanto, che, in attesa della revoca della registrazione della preparazione di cui trattasi o della autorizzazione a variare la composizione della stessa in modo di adeguarla al menzionato parere del Consiglio superiore di sanità, se ne debba intanto sospendere la produzione e il commercio, per evitarne l'impiego fuori dei casi previsti dal predetto Consiglio superiore di sanità;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, fino all'emanazione del provvedimento di revoca o del provvedimento di variazione di composizione la registrazione della categoria 6 fiale × 5 ml, della specialità medicinale denominata « Acabel compositum », registrata al n. 22049/B in data 12 dicembre 1970, a nome della ditta Sigma-Tau S.p.a. - Industrie farmaceutiche riunite, con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale numero 00410650584.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere più prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7760)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria « Visceralgina composta », 6 fiale iniettabili × 5 ml, della specialità medicinale denominata « Visceralgina », della ditta Lirca S.p.a., in Limito. (Decreto di sospensione n. 8/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 22 maggio 1969, con il quale venne registrata al n. 20489/D la categoria « Visceralgina composta », 6 fiale iniettabili da 5 ml, della specialità medicinale denominata « Visceralgina », a nome della ditta Lirca S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Limito (Milano), via Rivoltana, 35, codice fiscale numero 00738450154, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 30 giugno 1979 ha espresso il parere di consentire nella generale pratica medica le specialità a base di metamizolo solo od associato per uso iniettivo alla dose massima di 1 g di metamizolo per unità di dose;

Considerato, altresì, che la suddetta preparazione per uso iniettivo contiene g 2 di metamizolo per unità di dose;

Ritenuto, pertanto, che, in attesa della revoca della registrazione della preparazione di cui trattasi o della autorizzazione a variare la composizione della stessa in modo di adeguarla al menzionato parere del Consiglio superiore di sanità, se ne debba intanto sospendere la produzione e il commercio, per evitarne l'impiego fuori dei casi previsti dal predetto Consiglio superiore di sanità;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, fino all'emanazione del provvedimento di revoca o del provvedimento di variazione di composizione la registrazione della categoria « Visceralgina composta », 6 fiale iniettabili × 5 ml, della specialità medicinale denominata « Visceralgina », registrata al n. 20489/D in data 22 maggio 1969, a nome della ditta Lirca S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Limito (Milano), via Rivoltana, 35, codice fiscale n. 00738450154.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere più prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7759)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia mineria di Roma, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma);

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7829)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1979 e 7 agosto 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7830)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1979, 7 agosto 1979 e 8 agosto 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7831)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1979, 7 agosto 1979, 8 agosto 1979 e 9 agosto 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comiro - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7832)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione di due membri del comitato per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività del Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i propri decreti 20 gennaio 1978 e 7 novembre 1978, concernenti, rispettivamente, l'istituzione e la costituzione del comitato per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività del Fondo sociale europeo;

Viste le designazioni dei rappresentanti regionali all'uopo effettuate dalla commissione interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Decreta:

L'assessore Luigi Tartari, della regione Veneto e l'assessore Giuseppe Serra, della regione Sardegna, sono chiamati a far parte del comitato per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività del Fondo sociale europeo, in sostituzione, rispettivamente, dell'assessore Nello Beghin, deceduto e dell'assessore Franco Rais, cessato dalla carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7884)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dalla ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 25 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7833)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dalla ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979 e 20 agosto 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 25 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delta Ti, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7834)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cucchiarelli, in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cucchiarelli di Latina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucchiarelli di Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 dicembre 1978 al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7824)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate e stabilimento a Cene.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1979, 26 gennaio 1979, 27 gennaio 1979, 14 marzo 1979 e 5 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 settembre 1977 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7823)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie d'Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 18 dicembre 1978, 31 marzo 1979 e 2 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, sede di Milano e stabilimenti di Torino ed Este, è prolungata fino al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7868)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Gestioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento in Torre del Greco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Gestioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento in Torre del Greco (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gestioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento in Torre del Greco (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1979 al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della **legge 12 agosto 1977, n. 675.**

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7869)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7871)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria chimica Fiore, in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675 concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria chimica Fiore, con sede legale in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1978, 2 gennaio 1979 e 14 marzo 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 maggio 1978 al 6 maggio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria chimica Fiore, con sede legale in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta), è prolungata fino al 6 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7870)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 15 febbraio 1978, 11 maggio 1978, 6 settembre 1978, 11 dicembre 1978, 7 febbraio 1979 e 6 giugno 1979, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Lonate Ceppino, Fagnano Olona e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7933)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari è vacante la cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7875)

Vacanza della cattedra di analisi matematica I presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento è vacante la cattedra di analisi matematica I, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7895)

Vacanza della cattedra di diritto pubblico generale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di diritto pubblico generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7957)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montecchio Precalcino

Con decreto 5 giugno 1979, n. 716, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex roggia Nievo in località Dal Balcon del comune di Montecchio Precalcino (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappali 647 ½ (mq 18), 46 ½ (mq 18), 46 ⅓ (mq 2), 405 ½ (mq 2), 405 ⅓ (mq 20), 47 ½ (mq 20), 47 ⅓ (mq 2), 47 ¼ (mq 5) e 330 ½ (mq 2), della superficie complessiva di mq 89 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 aprile 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7843)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 7 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	812,55	812,55	812,65	812,55	812,50	812,50	812,45	812,55	812,55	812,55
Dollaro canadese	696,25	696,25	695,80	696,25	696,30	696,20	696,10	696,25	696,25	696,25
Marco germanico	448,36	448,36	448,75	448,36	448,35	448,35	448,42	448,36	448,36	448,36
Fiorino olandese	408 —	408 —	408,45	408 —	408,10	408 —	408 —	408 —	408 —	408 —
Franco belga	27,944	27,944	27,97	27,944	27,95	27,90	27,958	27,944	27,944	27,94
Franco francese	192,16	192,16	192,43	192,16	192,20	192,15	192,14	192,16	192,16	192,16
Lira sterlina	1826,50	1826,50	1827,75	1826,50	1826 —	1826,45	1826,80	1826,50	1826,50	1826,50
Lira irlandese	1688 —	1688 —	1686 —	1688 —	1687,75	—	1689 —	1688 —	1688 —	—
Corona danese	155,36	155,36	155,30	155,36	155,30	155,35	155,39	155,36	155,36	155,36
Corona norvegese	162,725	162,725	162,67	162,725	162,60	162,70	162,36	162,725	162,725	162,72
Corona svedese	193,37	193,37	193,60	193,37	193,30	193,35	193,36	193,37	193,37	193,37
Franco svizzero	496,84	496,84	496,90	496,84	496,85	496,80	496,82	496,84	496,84	496,84
Scellino austriaco	62,175	62,175	62,20	62,175	62,20	62,15	62,32	62,175	62,175	62,17
Escudo portoghese	16,50	16,50	16,56	16,50	16,55	16,45	16,60	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,30	12,30	12,30	12,30	12,25	12,25	12,302	12,30	12,30	12,30
Yen giapponese	3,679	3,679	3,6875	3,679	3,67	3,65	3,679	3,679	3,679	3,68

Media dei titoli del 7 settembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	69,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	82,275
» 9 % » » 1976-91	83,175
» 10 % » » 1977-92	85,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,050
» » » » 1- 1-1978/80	100,550
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,550
» » » » 1- 8-1978/80	100,550
» » » » 1-10-1978/80	100,350
» » » » 1- 3-1979/81	100,350
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,725
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,325
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,325
» » » 10 % 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,775
» » » 12 % 1- 4-1982	98,325
» » » 12 % 1-10-1983	97,700
» » » 12 % 1- 1-1984	97,125
» » » 12 % 1-10-1987	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	812,50
Dollaro canadese	696,175
Marco germanico	448,39
Fiorino olandese	408 —
Franco belga	27,951
Franco francese	192,15
Lira sterlina	1826,65
Lira irlandese	1688,50
Corona danese	155,375
Corona norvegese	162,742
Corona svedese	193,365
Franco svizzero	496,83
Scellino austriaco	62,247
Escudo portoghese	16,55
Peseta spagnola	12,301
Yen giapponese	3,679

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1971, registro n. 239, foglio n. 86;
Veduti i decreti ministeriali 2 marzo 1972, 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974;
Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 4;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1979-80 un concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso, sono indicate nella seguente tabella:

Ripartizione delle borse e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma dei DD.MM 2 marzo 1972, 9 dicembre 1972 e 18 aprile 1974
Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (classe XIV)	2	Lauree in ingegneria civile o in architettura
Informatica (classe XXXIX)	3	Laurea in ingegneria elettronica; scienze dell'informazione; fisica; matematica; scienze matematiche; matematica e fisica; scienze fisiche e matematiche; economia e commercio; scienze economiche e commerciali; lauree in scienze statistiche

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare le doti di preparazione generale e di esperienza specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni, alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80%.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) il titolo di studio con l'indicazione di tutti i voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e l'università o l'istituto superiore che lo ha rilasciato;
6) titoli attestanti le particolari doti di preparazione e di esperienza nella materia specifica, non riferibili ai normali titoli di studio o di abilitazione;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, senza demerito, nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di

servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del diploma di laurea in base al quale si domanda l'ammissione secondo la tabella di cui all'art. 1 del presente bando;

h) certificato attestante tutti i voti riportati nei singoli esami e in quello di laurea;

i) i titoli di cui al punto n. 6) dell'art. 4.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istanza e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno, con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nell'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo dell'ufficio postale accettante.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dall'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione dell'esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta e il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70/100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie della tabella (art. 1) il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1979-80 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o più istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite l'istituto tecnico presso il quale il beneficiario compirà il corso di magistero, in base a certificato di frequenza rilasciato dall'istituto stesso, dalle aziende e dalle istituzioni scientifiche.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso del magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno eseguito il corso di magistero e nominati in prova con la anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera esclusi gli effetti economici, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1979
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 102

(7899)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurologia;
un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(2905/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(2895/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

tre posti di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(2896/S)

OSPEDALE DELLA CARITA' DI BOBBIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bobbio (Piacenza).

(2897/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. **15.**

Fusione e riconoscimento di enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 30 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale e della costituzione delle unità sanitarie locali, la Regione promuove l'unificazione dei seguenti stabilimenti ospedalieri attraverso la fusione, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132:

1) dell'ente ospedaliero: « Marina Rati », con sede in Cogoleto, comprendente un ospedale generale di zona e dell'I.P.A.B. « Maria Teresa », con sede in Arenzano, esperiti utilmente gli atti relativi al riconoscimento di questa ultima in ente ospedaliero ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il nuovo ente ospedaliero avrà sede in Cogoleto e assumerà la denominazione: « Ospedale civile Arenzano-Cogoleto »;

2) delle seguenti I.P.A.B., previo il loro riconoscimento in enti ospedalieri ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132:

a) « Ospedale Barigione e Pizzorni », con sede in Rossiglione e « Ospedale S. Michele Arcangelo », con sede in Campoligure, entrambi con qualifica di infermeria.

Il nuovo ente ospedaliero avrà sede in Campoligure ed assumerà la denominazione: « Ospedale civile della Valle Stura »;

b) « Ospedale civile di Borgo Fornari », con sede in Ronco Scrivia e «Ospedale Luigi Frugone», con sede in Busalla, entrambi con qualifica di infermeria.

Il nuovo ente ospedaliero avrà sede in Busalla ed assumerà la denominazione: « Ospedale civile della Valle Scrivia ».

La fusione comporta l'unificazione di tutte le strutture ospedaliere appartenenti agli enti interessati in un solo ospedale e la ristrutturazione dei servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura, amministrativi e generali.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, classifica le strutture ospedaliere unificate di cui al precedente articolo sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 19 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, con proprio decreto indica la composizione dei consigli di amministrazione dei nuovi enti e ne promuove la costituzione.

Con successivo decreto il presidente della giunta regionale, sempre su conforme deliberazione della giunta, costituisce gli enti derivanti dalla fusione, scioglie i consigli di amministrazione degli enti sottoposti a fusione e stabilisce l'insediamento dei nuovi consigli.

Fino alla data del decreto di costituzione di cui al comma precedente restano in carica gli organi di amministrazione degli enti soggetti a fusione.

Art. 3.

Gli enti ospedalieri costituiti ai sensi del precedente articolo garantiscono al personale dipendente le posizioni giuridiche ed economiche acquisite presso gli enti di provenienza.

Art. 4.

Le amministrazioni degli enti sottoposti alle singole fusioni, prima di procedere all'eventuale adozione di provvedimenti in merito all'istituzione di nuovi servizi, alla soppressione di ser-

vizi esistenti, all'aumento degli organici, ad assunzioni, debbono presentare, di concerto tra di loro, alla giunta regionale proposte di attuazione degli indirizzi transitori emanati dal consiglio regionale relativamente alla riorganizzazione ospedaliera in attesa del piano sanitario regionale.

Tali proposte vengono sottoposte dalla giunta al parere della commissione consiliare competente ai fini dell'emanazione di direttive della giunta in merito alla prevista unificazione di ciascun presidio ospedaliero.

Le amministrazioni degli stabilimenti unificati, entro centoventi giorni dal loro insediamento, in relazione alle esigenze del territorio ed alle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere esistenti sia nelle zone viciniori che nell'intera Regione, deliberano, sulla base delle direttive di cui al precedente comma, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere favorevole della giunta regionale, le nuove strutture, i nuovi organici e le relative norme di inquadramento.

Resta in ogni caso salva la applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386 e della legge regionale 7 novembre 1974, n. 39.

Le deliberazioni di cui al terzo comma devono tener conto di quanto disposto nell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei seguenti criteri:

unificazione delle direzioni amministrative e sanitarie;

unificazione delle funzioni amministrative sulla base degli schemi organizzativi previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128;

unificazione dei servizi di diagnosi e cura e degli altri servizi previsti dalle vigenti leggi.

Art. 5.

Il personale che non viene inquadrato nei nuovi posti di organico è collocato in ruoli speciali soprannumerari ed esaurimento e viene direttamente inquadrato nei corrispondenti posti al verificarsi della loro vacanza.

Il personale soprannumerario, che presso gli enti venuti a fusione era titolare di posti di organico di direttore sanitario e di direttore amministrativo, nonchè di quelli relativi alle funzioni di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, assume nel nuovo ente funzioni vicarie e di coadiuzione rispetto ai titolari dei corrispondenti posti.

Il personale medico in soprannumero può essere trasferito, per esigenze di servizio, nell'ambito dello stesso ente ospedaliero, sia in posti delle stesse discipline, sia in posti di discipline affini, purchè in possesso della relativa idoneità o dei requisiti di cui agli articoli 71 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 maggio 1979

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. **16**.

Assicurazione della continuità delle prestazioni già di competenza degli enti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 30 maggio 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1979 i comuni assicurano la continuità delle prestazioni già previste a carico dell'Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF), dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG), della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto (CSVD), dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), enti soppressi con decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641, e di tutti gli altri enti indicati nella tabella « B » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riferibili agli articoli 22 e 25, di cui venga dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art. 113 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616, avvalendosi delle strutture e dei servizi degli enti stessi, garantendo le erogazioni dei servizi, nella loro continuità e secondo le normative già in vigore per gli enti soppressi e seguento gli indirizzi dell'ente Regione.

A tal fine la giunta regionale, ai sensi degli articoli 113, 117, 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1-*terdecies* della sopracitata legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, e comunque in attesa del formale provvedimento relativo alla determinazione dei contingenti di personale messo a disposizione della Regione, provvede con propria deliberazione, d'intesa con gli enti di destinazione, sentiti i rappresentanti dei sindacati del personale degli enti soppressi e l'ANCI regionale, alla assegnazione provvisoria di personale ai comuni interessati.

I comuni provvedono a corrispondere al personale predetto il trattamento economico in godimento e ad iscrivere tale personale, a decorrere dalla data di effettiva messa a disposizione, alla CPDEL e all'INADEL ai fini dei trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Con successiva legge regionale verranno definite le modalità di inquadramento del personale di cui trattasi nei ruoli organici dei comuni.

Art. 2.

Con il medesimo provvedimento di cui al precedente articolo i beni, facenti parte del patrimonio degli enti, utilizzati per l'erogazione dei servizi, sono assegnati in uso ai comuni nel cui territorio i servizi sono prestati in attesa della legge regionale di riorganizzazione e di programmazione dei servizi stessi. La giunta regionale, altresì, individua i rapporti patrimoniali nei quali devono subentrare i comuni per garantire la continuità delle prestazioni.

Art. 3.

La giunta regionale provvede all'erogazione dei fondi occorrenti per l'esercizio delle funzioni già di competenza dell'ONPI, ENAOLI e ANMIL trasferite ai comuni.

Al finanziamento delle funzioni già di competenza degli altri enti di cui all'art. 1, primo comma, i comuni provvedono, in base a quanto disposto dall'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per l'esercizio delle funzioni già di competenza dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), e dell'Opera nazionale pensionati di Italia (ONPI) con gli stanziamenti iscritti rispettivamente nei capitoli 5440 e 5510 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979;

b) per l'esercizio delle funzioni già di competenza della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) mediante la seguente variazione al bilancio per l'anno finanziario 1979:

nello stato di previsione dell'entrata: istituzione del cap. 1500 « Fondi assegnati dallo Stato provenienti dalle entrate dell'ANMIL per provvedere alla gestione degli interventi già di competenza dell'ANMIL stessa ai sensi del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 841, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 » con la previsione di L. 115.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa;

nello stato di previsione della spesa: istituzione del cap. 5445 « Ripartizione a favore dei comuni dei fondi assegnati dallo Stato per provvedere all'esercizio delle funzioni già di competenza dell'ANMIL » con lo stanziamento di L. 115.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 maggio 1979

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1979, n. 17.

Assunzione di personale da destinare alle attività di formazione professionale della Regione.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 30 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di adeguare l'organico degli operatori regionali della formazione professionale alle esigenze dei programmi formativi della Regione, la giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, bandisce concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione del seguente personale, da destinare all'insegnamento nei centri regionali di formazione professionale:

a) sei posti per docenti muniti di laurea in ingegneria meccanica o laurea equipollente, da inquadrare al livello di funzionario;

b) quattro posti per docenti muniti di laurea in ingegneria elettrotecnica o elettronica o laurea equipollente, da inquadrare al livello di funzionario;

c) tre posti per docenti muniti di laurea in scienze naturali, scienze biologiche o laurea equipollente, da inquadrare al livello di funzionario;

d) quaranta posti per docenti muniti di diploma di perito meccanico o diploma equipollente, da inquadrare al livello di collaboratore;

e) ventiquattro posti per docenti muniti di diploma di perito elettrotecnico o diploma equipollente, da inquadrare al livello di collaboratore;

f) dieci posti per docenti muniti di diploma di perito elettronico o diploma equipollente, da inquadrare al livello di collaboratore;

g) quattro posti per docenti muniti di diploma di geometra o perito edile o diploma equipollente, da inquadrare al livello di collaboratore;

h) dieci posti per docenti muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere o diploma equipollente, da inquadrare al livello di collaboratore;

i) sei posti per docenti di stenodattilografia muniti di diploma di scuola secondaria superiore, da inquadrare al livello di collaboratore;

l) tre posti per docenti muniti di diploma di maturità classica o scientifica o diploma equipollente, da inquadrare al livello di collaboratore.

Art. 2.

Il cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservato a quel personale non di ruolo che abbia svolto incarichi di insegnamento presso centri regionali di formazione professionale per l'anno formativo 1977-78, per un numero di ore settimanali di incarico non inferiore a diciotto, per almeno sei mesi, ed abbia ricevuto incarico per un numero di ore non inferiore a diciotto, anche per il periodo formativo in corso. Nei casi in cui i posti messi a concorso sono in numero dispari, il cinquanta per cento viene arrotondato all'unità immediatamente superiore.

I posti riservati di cui al comma precedente, eventualmente non coperti, sono assegnati agli altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Esperite le procedure concorsuali, i posti che dovessero risultare vacanti per mancanza di vincitori, vengono messi a concorso senza la riserva di cui al primo comma.

Art. 3.

I concorsi si svolgono secondo le vigenti norme che disciplinano l'accesso agli impieghi regionali ed i concorrenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa predetta.

I candidati ai concorsi di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della presente legge, nei confronti dei quali opera la riserva di posti di cui all'art. 2, possono essere ammessi ai concorsi anche se abbiano superato i limiti di età.

I candidati ai concorsi di cui all'art. 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *l*), della presente legge, nei confronti dei quali opera la riserva di posti di cui all'art. 2, possono essere ammessi al concorso anche se in possesso del solo titolo di studio della scuola secondaria di primo grado ed abbiano superato i limiti di età.

Art. 4.

I candidati dichiarati vincitori sono tenuti a frequentare gli appositi corsi per docenti della formazione professionale, organizzati dalla Regione, ed obbligati a raggiungere le sedi di servizio alle quali sono destinati.

Art. 5.

La tabella *D*) allegata alla legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, viene sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 6.

Se successivamente al completamento dell'organico degli addetti alla formazione professionale dovessero manifestarsi particolari esigenze di personale, la Regione può:

a) chiedere il comando di personale della scuola, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

b) conferire l'incarico di insegnamento mediante contratti a tempo determinato, sulla base di apposite graduatorie.

Art. 7.

La giunta regionale stabilisce i criteri generali per la formazione delle graduatorie, di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, tenendo conto dei titoli di studio professionali, delle esperienze lavorative, delle attività di insegnamento precedentemente prestate nel settore della formazione professionale, della partecipazione a corsi di aggiornamento; decide altresì, accertate le esigenze di personale, circa la emanazione dei bandi e per la presentazione delle domande di conferimento degli incarichi stessi.

Le graduatorie sono approvate dalla giunta regionale; gli incarichi sono conferiti per l'intero orario di servizio o per un minor numero settimanale di ore di insegnamento e, proporzionalmente, per le attività complementari.

Il trattamento economico degli incaricati a tempo pieno è determinato in misura pari a quello iniziale previsto per i docenti di ruolo e comprende, inoltre, l'indennità integrativa, le quote aggiunte di famiglia, nonchè una quota di tredicesima mensilità corrispondente ai mesi di servizio prestato; il trattamento economico degli incaricati con orario, complessivamente, inferiore a quello dei docenti di ruolo, viene proporzionalmente ridotto.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

In deroga a quanto previsto al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 9 aprile 1973, n. 11, ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, il personale di cui al presente articolo può essere iscritto ad enti diversi da quelli obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali.

Art. 8.

Per le attività formative di particolare specializzazione o livello, la Regione può conferire incarichi di insegnamento, mediante contratti d'opera, a docenti universitari, liberi professionisti, pubblici dipendenti, dirigenti d'azienda, lavoratori autonomi o subordinati, semprechè non vi ostino particolari motivi di incompatibilità.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1979, si fa fronte mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo:

lo stanziamento del cap. 4000 « Spese per incarichi a personale non di ruolo da impiegare nelle attività formative gestite direttamente dalla Regione e per l'istituzione di attività formative speciali, alberghieri e varie (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) » è ridotto di lire 350 milioni in termini di competenza e in termini di cassa;

lo stanziamento del cap. 0200 « Stipendi, assegni e contributi per il personale della giunta, C.R.F.P. e CO.RE.CO. leggi regionali 9 aprile 1973, n. 11 e n. 12)» è aumentato di L. 350.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa.

All'onere per gli esercizi successivi si farà fronte con gli stanziamenti che verranno iscritti nei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 21 maggio 1979

CAROSSINO

TABELLA (Art. 5)

Direttore	n.	3
Dirigente di settore	»	30
Esperto	»	7
Dirigente d'ufficio o ricercatore responsabile	»	108
Funzionario o ricercatore	»	232
Collaboratore	»	463
Coadiutore	»	315
Agente tecnico	»	64
Commesso	»	84
Inserviente	»	3
Totale	n.	1.309

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1979, n. **18**.
Disciplina della raccolta dei funghi.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 30 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Nel quadro di una politica indirizzata a garantire la conservazione del patrimonio naturale nei territori montani, ed in conformità al quarto comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la presente legge disciplina la raccolta dei funghi anche al fine di assicurare i benefici che, per la loro presenza, derivano agli ecosistemi vegetali.

Art. 2.

Nel territorio della Regione la raccolta dei funghi spontanei, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo, è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi per persona.

I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonchè i loro familiari e dipendenti regolarmente assunti, possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità.

Analoga facoltà spetta agli aventi diritto nei terreni di proprietà frazionale e nelle zone ove sono in atto usi civici.

Art. 3.

E' vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o qualunque altro mezzo che possa provocare danneggiamento allo stato umifero del terreno e comunque distruggere e danneggiare la flora fungina.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 5.000 e massima di L. 50.000.

Art. 4.

Su proposta del comune o della comunità montana competente per territorio, il presidente della giunta regionale può, con proprio decreto, ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale può rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo.

Art. 6.

Chiunque nell'ambito dei terreni ove è abitualmente in atto la ricerca dei funghi e delle relative strade di servizio sia trovato in possesso di una quantità di funghi superiore ai tre chilogrammi o a quella permessa dall'autorizzazione di cui all'art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 10.000 e massima di L. 50.000 ed alla confisca amministrativa dei funghi, salvo che non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza.

Il prodotto confiscato viene assegnato al comune che ne stabilisce la destinazione.

Art. 7.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale e i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi, nonchè gli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alle vigenti leggi.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Art. 8.

Per l'applicaione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge vangono le disposizioni di cui alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 24.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 21 maggio 1979

CAROSSINO

(6958)

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1979, n. 19.
Norme per la protezione della fauna e la disciplina della caccia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 6 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto della legge

La tutela e l'incremento della fauna selvatica, nonché la disciplina relativa all'esercizio della caccia, sono regolati dalla presente legge che si adegua ai principi fondamentali della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 2.
Metodo di intervento

Tutti gli interventi nel settore sono attuati su basi pianificate, secondo quanto stabilisce l'art. 5 dello statuto della regione Liguria, con la diretta partecipazione degli interessati e delle loro associazioni e con il concorso degli enti locali singoli od associati e delle comunità montane, sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale 24 giugno 1976, n. 21.

Art. 3.
Funzioni di indirizzo e coordinamento
Interventi straordinari - Studi e indagini

La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento ed attua interventi a carattere straordinario interessanti tutto il territorio regionale.

La Regione, avvalendosi preferibilmente di enti ed istituti pubblici liguri, promuove ed attua studi e indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta le opportune iniziative atte a sviluppare le conoscenze ecologiche ed etologiche relative al settore.

Titolo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE - STRUTTURA DEL TERRITORIO
ZONA DELLE ALPI

Art. 4.
Funzioni amministrative

Salvo quanto disposto dagli articoli successivi relativamente alle funzioni mantenute alla competenza della Regione ed in particolare dell'art. 9, le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di esercizio venatorio, comprese quelle non espressamente previste dalla presente legge, sono delegate alle province.

Art. 5.
Comitato tecnico consultivo provinciale

Ogni provincia istituisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico consultivo di cui si avvale per l'espletamento delle funzioni in materia di caccia.

Ogni comitato è composto da:

a) il presidente della giunta provinciale o, per sua delega, un consigliere provinciale, in qualità di presidente del comitato;

b) due rappresentanti dell'associazione venatoria riconosciuta in sede nazionale che risulti maggioritaria nell'ambito provinciale;

c) un rappresentante per ognuna delle altre associazioni venatorie riconosciute in sede nazionale e che risultino presenti ed organizzate nella provincia;

d) un rappresentante per ognuna delle seguenti associazioni: Coldiretti, Confcoltivatori e Confagricoltura;

e) un rappresentante per ognuno dei seguenti enti, associazioni ed organizzazioni: Ente nazionale protezione animali, Italia nostra, World wildlife found, Federazione pro natura, Ente nazionale cinofilia italiana, Unione zoologica italiana, quando gli stessi sono presenti ed organizzati nella provincia;

f) un ecologo, designato dall'Università di Genova;

g) il responsabile dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;

h) il responsabile dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

i) un rappresentante della federazione Cgil-Cisl-Uil.

I componenti del comitato durano in carica sino allo scadere del mandato del consiglio provinciale. Essi possono venire sostituiti in ogni tempo dai consigli, enti od associazioni che li hanno scelti o designati.

Ove necessario il comitato può costituire gruppi di studio i cui coordinatori sono designati dal presidente.

Ai lavori del comitato o dei gruppi di studio possono essere chiamati a partecipare anche rappresentanti di comuni singoli o associati, comunità montane, dirigenti di associazioni o esperti in discipline che riguardano il settore, quando ciò si renda utile data la particolarità delle questioni in esame.

In prima convocazione il comitato è validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti.

In seconda convocazione il comitato può trattare gli affari ad esso sottoposti purché partecipino alle riunioni almeno nove componenti.

Art. 6.
Attività promozionali culturali e di aggiornamento

Le province promuovono la collaborazione della scuola, delle organizzazioni sociali e sindacali, delle associazioni culturali, naturalistiche e venatorie per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

Le province, in collaborazione con le predette associazioni, istituiscono corsi di preparazione ed aggiornamento per il personale addetto alla vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di caccia e di tutela della fauna. Detti corsi sono aperti anche ai dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.

I corsi sono finanziati dalla Regione.

Art. 7.
Pianificazione del settore

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico consultivo regionale, propone al consiglio regionale l'adozione dei criteri e degli indirizzi da osservarsi per la pianificazione del settore.

In particolare vengono indicati:

a) i criteri per una sommaria classificazione delle zone territoriali ai fini del loro utilizzo faunistico-venatorio, rapportata alla situazione vegetazionale e pedologica, alla qualità degli insediamenti, alle vocazioni e potenzialità faunistiche;

b) i criteri da osservare nell'articolazione del territorio in zone venatorie;

c) le specie da immettere, da proteggere e da agevolare nello sviluppo, nella sosta, nella nidificazione, nello svernamento;

d) le tecniche da privilegiare per consentire il migliore sviluppo del patrimonio faunistico-venatorio.

Uniformandosi ai criteri stabiliti dal consiglio regionale, ciascuna provincia, sentito il proprio comitato tecnico consultivo, elabora un piano faunistico-venatorio quadriennale, che deve essere trasmesso alla Regione entro sei mesi dalla data di adozione dei criteri ed indirizzi di cui al primo comma.

I piani, in particolare, identificano le zone venatorie nonché le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 6, lettere *a*) e *b*), della legge n. 968/1977, presentano concrete previsioni relative ai centri pubblici e privati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo citato e indicano le quantità e qualità dei selvatici da immettere nel corso dei ripopolamenti, le specie da sottoporre a controllo numerico e la loro densità tollerabile, il tipo e la quantità degli interventi e degli apprestamenti da realizzare.

Per quanto riguarda le procedure relative alla costituzione delle zone di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo comma dell'art. 6 della precitata legge n. 968/1977.

I piani indicano inoltre gli incentivi da erogarsi sotto forma di contributi, di cui all'art. 6, lettera *f*), della legge n. 968/1977, nonché le modalità ed i tempi delle relative erogazioni.

La giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, sottopone i piani all'esame e all'approvazione del consiglio regionale.

Almeno sei mesi prima della scadenza dei piani quadriennali la Regione, con le modalità di cui al primo comma indica i criteri e gli indirizzi da seguire per la stesura dei piani successivi, che sarà effettuata anche tenendo conto delle indicazioni della carta di cui all'art. 8, ove approvata.

Art. 8.
Carta faunistico-venatoria

Entro il 31 dicembre 1981 la giunta regionale, sentiti il comitato tecnico consultivo regionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, acquisiti ulteriori apporti scientifici mediante studi e ricerche che dovranno essere disciplinati con apposita deliberazione del consiglio regionale, sottopone all'approvazione del consiglio stesso la carta faunistico-venatoria della Regione, sulla base delle proposte presentate dalle province, che dovranno pervenire alla Regione entro il 31 dicembre 1980, per i territori di competenza.

Le proposte delle province saranno formulate sentiti i comuni, le comunità montane e il comitato tecnico consultivo provinciale, nonché gli organismi di cui all'art. 18, ove istituiti.

La carta deve indicare:

l'estensione dei terreni atti alla produzione dei selvatici e all'esercizio della caccia, con un sommario riferimento alla situazione pedologica e vegetazionale dei medesimi;

le specie esistenti in epoca presente e in passato;

le vocazioni complessive e preminenti di ciascuna zona;

gli elementi utili alla pianificazione del settore.

L'aggiornamento della carta faunistico-venatoria viene effettuato ogni quattro anni con le procedure sopra indicate.

Art. 9.
Costituzione di azienda per le funzioni di cui agli articoli 68, 69, 99 *e* 100 *del decreto del Presidente della Repubblica* 24 *luglio* 1977, *n.* 616.

Con successiva legge regionale, da emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione procede alla costituzione di apposita azienda che esercita le proprie funzioni nell'ambito delle materie di cui agli articoli 68, 69, 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In particolare, per quanto concerne la materia regolata dalla presente legge, l'azienda provvede a:

a) produrre e fornire selvaggina per il ripopolamento del territorio regionale;

b) sperimentare ed adottare nuove forme di allevamento e sviluppo agevolato della selvaggina presente o da immettere, tenuto conto della necessità di riequilibrare faunisticamente il territorio della Regione, fornendo la relativa assistenza tecnica alle province e alle imprese di cui al successivo comma;

c) ricercare e divulgare mezzi e modalità atti a prevenire o ridurre i danni provocabili dalla selvaggina;

d) controllare ai fini della difesa del patrimonio zootecnico tutti i selvatici comunque destinati al ripopolamento del territorio ligure;

e) assolvere ad ulteriori compiti affidatile dalla Regione.

Per raggiungere gli scopi di cui alla lettera *a*) l'azienda si avvale anche di imprese diretto-coltivatrici in forma singola ed associata con priorità per quelle operanti sul territorio ligure.

L'azienda non ha fini di lucro e, nel quadro dell'equilibrio economico della gestione, persegue fini immediati di pubblico interesse.

Sono organi dell'azienda: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

Del consiglio di amministrazione fanno parte, tra l'altro, rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale con il rispetto della rappresentanza delle minoranze, rappresentanti delle province, delle comunità montane e delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e più rappresentative a livello regionale.

Art. 10.
Addestramento degli ausiliari da caccia

L'allenamento dei cani da caccia nel territorio da aprirsi alla caccia può essere condotto tutti i giorni, ad esclusione di quelli di silenzio venatorio, a partire dal 1° settembre sino al giovedì immediatamente precedente la data di apertura della caccia alla selvaggina stanziale.

Le province, sentito il comitato tecnico consultivo provinciale, possono consentire che in particolari aree si svolgano, in determinati periodi dell'anno, l'addestramento e le prove dei cani da caccia; provvedono inoltre a regolamentare i modi e le ore in cui devono essere svolte tali attività.

Le province, sentito il comitato tecnico consultivo provinciale, possono istituire altresì zone nelle quali l'addestramento e le prove dei cani da ferma possono essere condotti in modo permanente. La gestione delle zone può essere affidata agli organismi di cui all'art. 18 ed alle associazioni venatorie e cinofile che ne facciano richiesta, ferma restando la libertà di accesso, a parità di diritti e di doveri, da parte di ogni cacciatore.

Le prove, con selvatico abbattuto, all'interno di tali zone, sono consentite limitatamente al periodo in cui la caccia è aperta, ad eccezione delle prove con quaglie di allevamento. Il regolamento interno delle zone stesse, che prevede periodi di sospensione in coincidenza con l'epoca della cova, deve essere approvato dalla provincia competente per territorio.

Per istituire le zone di addestramento permanenti occorre aver ottenuto il preventivo assenso dei proprietari e conduttori dei fondi in esse compresi.

Art. 11.
Zona delle Alpi

I confini della zona faunistica delle Alpi sono determinati dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 968/1977, sentiti il comitato tecnico consultivo regionale, le province competenti per territorio e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

L'esercizio della caccia nella predetta zona è consentito dalla terza domenica di settembre alla domenica immediatamente precedente il 12 dicembre e per tre giornate settimanali. L'eventuale deroga prevista dal terzo comma dell'art. 14 della legge n. 968/1977 non si estende alla zona faunistica delle Alpi.

Le giornate utilizzate all'interno della zona faunistica delle Alpi devono essere computate ad ogni effetto ed in particolare per quanto riguarda il disposto dell'art. 15.

I capi di selvaggina abbattuti o catturati all'interno della zona faunistica delle Alpi concorrono a formare le quote giornaliere e stagionali massime previste dall'art. 16.

L'avvenuta ammissione all'esercizio nella zona delle Alpi ai sensi dell'art. 19 viene fatta risultare a mezzo stampigliatura sul tesserino regionale.

La Regione, per regolamentare ulteriormente la materia sotto il profilo della tutela della fauna tipica e dell'esercizio venatorio all'interno della zona faunistica delle Alpi, sentirà le province e le comunità montane interessate, nonché il comitato tecnico consultivo regionale.

Titolo III
ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 12.
Tesserino regionale

E' istituito, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 968/1977, il tesserino regionale di caccia valido per una intera annata venatoria.

Il tesserino è predisposto dalla Regione e viene rilasciato dalla provincia di residenza a tutti i cacciatori che ne facciano richiesta e siano in possesso della licenza di porto d'armi, nonchè delle ricevute o attestati relativi all'avvenuto pagamento delle tasse prescritte al momento della richiesta stessa.

Nel tesserino devono essere riportate, secondo le caratteristiche e le modalità d'uso stabilite nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 15, le date di uscita, le catture effettuate ed ogni altro elemento utile alla pianificazione del settore che venisse richiesto.

Ogni cacciatore non può ottenere ed usare più di un tesserino per annata, salva una sola duplicazione nel corso della annata stessa in caso di smarrimento.

Per ottenere il tesserino relativo ad una annata il titolare deve consegnare ai competenti uffici della provincia o agli organismi dalla stessa incaricati quello dell'annata precedente. Chi

non è in grado di provvedere alla consegna del tesserino è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di L. 10.000.

I tesserini restituiti sono messi a disposizione dei competenti uffici della Regione, che provvedono all'elaborazione dei dati in essi contenuti.

Per poter esercitare la caccia è altresì necessario essere in possesso di certificato attestante la stipulazione di contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per il capitale previsto dalle vigenti leggi statali.

Art. 13.

Caccia con falchi ed archi

Chi esercita la caccia con i falchi deve essere munito del certificato di importazione relativo ad ogni volatile impiegato.

I falchi devono inoltre essere muniti di contrassegno permanente.

I falchi da caccia introdotti nella Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere denunciati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da indirizzarsi al presidente della giunta provinciale. Questi provvede, a mezzo dei guardacaccia dipendenti, a far apporre ai volatili l'apposito contrassegno. Il certificato di importazione o la ricevuta della avvenuta denuncia devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.

La caccia con l'arco è consentita soltanto con arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione; per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di 22 mm e in ogni caso corrispondere a 145 grani.

Gli animali catturati, se feriti, devono essere immediatamente uccisi nel modo più rapido e indolore.

Titolo IV

CONTROLLO DELLA FAUNA - PERIODI DI CACCIA

Art. 14.

Controllo della fauna

Sono considerati particolarmente protetti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 968/1977, oltre ai selvatici indicati dall'articolo stesso, il camoscio, il capriolo, il cervo ed il daino.

La giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, può autorizzare il personale di vigilanza a procedere all'abbattimento selettivo dei selvatici di cui al comma precedente esclusivamente per ragioni di tutela della specie.

Le province predispongono programmi e strumenti d'intervento per il controllo delle specie di cui all'art. 12, secondo comma, della legge n. 968/1977.

I programmi e gli strumenti d'intervento devono essere approvati dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo regionale.

Art. 15.

Calendario venatorio regionale

Il presidente della giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo, fissa con proprio decreto il calendario venatorio regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nel decreto vengono fra l'altro specificati:

a) le date di apertura e di chiusura della caccia per ogni specie e l'ora legale d'inizio della caccia;

b) le tre giornate fisse di caccia alla selvaggina stanziale;

c) le giornate di caccia settimanali alla selvaggina migratoria, determinate ai sensi dell'art. 14, secondo e terzo comma, della legge n. 968/1977;

d) le modalità da osservarsi nell'impiego degli ausiliari da caccia dopo la chiusura dell'esercizio venatorio alle specie indicate dall'art. 11, n. 4), della legge n. 968/1977;

e) gli eventuali divieti e le eventuali riduzioni della caccia a determinate specie, stabiliti ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge n. 968/1977;

f) le caratteristiche e le modalità d'uso del tesserino regionale.

Il calendario venatorio ligure viene armonizzato, per quanto possibile, con quelli delle regioni finitime.

Le giornate di caccia effettuate nel territorio di altre regioni devono essere registrate nel tesserino di cui all'art. 12 e sono computate come giornate effettuate nel territorio della regione Liguria.

La caccia, prima della terza domenica di settembre, alle specie di cui all'art. 11, secondo comma, numeri 1), 2) e 3) della legge n. 968/1977 può essere vietata in particolari zone indicate dalle province con proposta motivata, allo scopo di salvaguardare le coltivazioni in atto, difendere le specie non cacciabili ed assicurare la disciplina dell'esercizio venatorio.

Le province, con richiesta motivata, possono proporre che nel calendario venatorio siano stabilite restrizioni territoriali per l'esercizio della caccia ai migratori successivamente al 31 dicembre.

Art. 16.

Carniere giornaliero e stagionale

Per ogni giornata venatoria ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quanto sottoindicato:

a) *selvaggina stanziale*:

galli forcelli, fagiani, starne, pernici rosse, cinghiali, lepri: due capi complessivamente, dei quali un solo cinghiale, una sola lepre, una sola pernice rossa ed un solo gallo forcello;

b) *selvaggina migratoria*:

tordi, merli, cesene: quindici capi complessivamente;

beccacce: due capi;

germani reali, alzavole, canapiglie, fischioni, codoni, marzaiole, mestoloni, moriglioni, morette: complessivamente cinque capi;

colombacci: otto capi.

Il numero dei capi di selvaggina stanziale o migratoria che possono venire abbattuti in ogni giornata venatoria da ciascun cacciatore non deve superare i venticinque. Sono esclusi dal computo i passeri e lo storno.

Ogni cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera ~~annata venatoria, più di otto capi fra lepri e pernici rosse,~~ non più di cinque galli forcelli e non più di due cinghiali.

Fino al termine della giornata venatoria è fatto divieto ad ogni cacciatore di consegnare ad altra persona i capi di selvaggina da lui abbattuti o comunque registrati sul proprio tesserino. Il divieto non si applica per la lepre e gli ungulati.

Art. 17.

Caccia al cinghiale

I cinghiali possono essere abbattuti soltanto quando il loro mantello ha perduto la caratteristica striatura che contraddistingue il primo periodo di vita.

Le province, sentito il parere del proprio comitato tecnico consultivo, stabiliscono entro il quindici settembre precedente ciascuna annata venatoria il contingente massimo dei cinghiali che può essere abbattuto sul territorio di competenza nel corso dell'annata stessa; detto contingente non deve superare il 45 per cento delle presenze di questo selvatico rilevate almeno in via induttiva. Il contingente così determinato viene comunicato dalle province alla Regione.

Ferme restando per il cacciatore singolo le quote giornaliere e stagionali di cui all'articolo precedente, l'esercizio della caccia al cinghiale per squadre deve essere attuato nel rispetto di norme regolamentari possibilmente omogenee, emanate dalle province, sentito il parere del comitato tecnico consultivo regionale.

L'avvenuta cattura di ogni cinghiale oltre ad essere immediatamente registrata nel tesserino regionale, deve essere segnalata a mezzo lettera raccomandata alla provincia entro i due giorni successivi. Le relative ricevute devono essere conservate ed esibite al personale di vigilanza, unitamente al tesserino.

L'obbligo della segnalazione non ricorre allorché l'avvenuto abbattimento, nei due giorni successivi, sia stato accertato dagli agenti venatori dipendenti dalle province i quali provvedono a rilasciare all'interessato apposita ricevuta da valere, ad ogni effetto, in luogo della ricevuta della raccomandata di cui al precedente comma.

Le province, accertato sulla base delle predette segnalazioni l'abbattimento nei nove decimi del contingente stabilito, provvedono a chiudere la caccia al cinghiale nel territorio di competenza entro otto giorni dall'avvenuto accertamento, dandone nel contempo adeguata pubblicità.

Le province, sentito il proprio comitato tecnico consultivo, possono adottare restrizioni territoriali allo scopo di difendere le coltivazioni in presenza di abnormi concentrazioni di cinghiali e favorire la dispersione degli stessi su tutto il territorio.

Titolo V

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI

Art. 18.

Organismi di gestione del territorio

Allo scopo di promuovere la partecipazione e la collaborazione dei diretti interessati, le province possono affidare, nell'ambito del piano di cui all'art. 7, a organismi a base associativa anche a dimensione comprensoriale, specifici compiti in materia faunistico-venatoria, tra i quali:

apprestamento di mangiatoie e pozze;

semine, foraggiamenti, adozione di tecniche atte ad agevolare lo sviluppo della selvaggina;

collaborazione alla cattura di soggetti da destinare al ripopolamento;

corretta immissione di riproduttori;

tabellamento di aree protette;

prevenzione dei danni provocabili dai selvatici;

gestione delle aree per l'addestramento degli ausiliari da caccia;

rilievi relativi allo stato dei terreni e delle popolazioni selvatiche, ricognizioni e proposte relative alla individuazione delle aree protette.

Le province istituiscono gli organismi di cui al comma precedente e li disciplinano con apposito statuto.

Tali organismi sono composti in maggioranza dai rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute e comprendono anche rappresentanti della provincia, delle comunità montane e dei comuni interessati per territorio, dei naturalisti, degli agricoltori e dei coltivatori diretti.

Più province possono accordarsi per la costituzione e la disciplina di organismi interprovinciali.

Art. 19.

Gestioni per l'esercizio della caccia

La Regione, sulla base di quanto disposto all'art. 11, affida la gestione dei territori compresi nella zona delle Alpi alle province e provvede alla relativa regolamentazione, su proposta delle province interessate, sentiti i comitati tecnici consultivi, le comunità montane ed i comuni.

Le province ai fini dell'applicazione del precedente comma promuovono la costituzione degli organismi associativi previsti dall'art. 15, secondo e terzo comma, della legge n. 968/1977.

Alla gestione sono ammessi anche i cacciatori non residenti che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello d'esercizio. Non è ammessa la partecipazione a più di una struttura associativa.

In fase di prima attuazione della presente legge i cacciatori non residenti possono presentare le richieste di ammissione entro un mese dalla costituzione delle strutture associative di cui al secondo comma.

Il contributo finanziario annuale di partecipazione per ogni cacciatore ammesso non può superare L. 10.000.

Le somme introitate a titolo di partecipazione devono essere destinate, per almeno due terzi, al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente, nonché alla produzione della selvaggina allo stato naturale, attuati mediante la corresponsione di incentivi a favore dei proprietari e conduttori dei fondi che si impegnino in tal senso e ad interventi diretti da parte degli organismi di gestione.

Le province, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti, possono affidare a strutture associative anche la gestione di territori non compresi nella zona delle Alpi, purché tali territori non superino il 15 per cento della superficie agrario-forestale di ciascuna provincia.

La caccia alla selvaggina migratoria, condotta con osservanza delle norme regolamentari e comunque senza l'uso del cane, può essere esercitata anche dai cacciatori non ammessi alla gestione.

L'avvenuta ammissione all'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale nei territori di cui ai commi primo e settimo viene fatta risultare a mezzo di stampigliatura sul tesserino regionale.

Art. 20.

Zone di rispetto dei valichi montani

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale formulata sulla base delle indicazioni delle province che dovranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sentito il comitato tecnico consultivo regionale, delimita le zone di rispetto nelle quali è vietato impiantare appostamenti nonchè condurre la caccia da appostamenti preesistenti.

Tali zone sono delimitate avuto riguardo alla presenza di valichi montani e devono comprendere tutto il territorio posto a distanza inferiore ai metri 1.000 da essi. Allo scopo di far coincidere la perimetrazione della zona con i confini naturali o artificiali facilmente identificabili, tale distanza può essere portata sino a metri 1.500.

Art. 21.

Caccia vagante e appostamenti temporanei

Nel territorio della regione Liguria la caccia può essere condotta in forma vagante o da appostamento, con o senza l'uso dei richiami vivi.

Sono considerati appostamenti temporanei quelli costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna e che non comportino modificazioni di sito, disciplinati da un regolamento regionale da emanarsi su proposta delle province, sentiti i comitati tecnici consultivi, le comunità montane ed i comuni.

E' consentita la collocazione in opera di richiami inanimati o stampi, nonché del seccone. L'abbandono in luogo dei richiami, degli stampi e del seccone, nonché la mancata distruzione dell'appostamento al termine dell'uso non costituiscono titolo di precedenza o preferenza nei confronti degli altri cacciatori.

Un nuovo appostamento non può essere impiantato a meno di cento metri da altro preesistente, sia esso fisso o temporaneo, sino a che questo risulti occupato da un titolare di licenza di caccia, salvo il consenso di quest'ultimo.

Art. 22.

Appostamenti fissi

Le province, sentiti i propri comitati tecnici consultivi, possono consentire, sulla base di apposito regolamento regionale, la caccia al colombaccio condotta da palchi ed appostamenti fissi nel rispetto delle forme tradizionali e limitatamente al periodo dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre.

Le province possono altresì consentire che i palchi e gli appostamenti fissi di cui al primo comma siano utilizzati nel periodo predetto anche per la caccia ad altre specie permesse.

In assenza del concessionario, l'impianto può essere utilizzato dal cacciatore primo occupante.

Art. 23.

Fondi chiusi - Terreni in attualità di coltivazione

La notifica dei fondi chiusi esistenti e di quelli che si intende istituire è fatta mediante lettera raccomandata indirizzata al presidente della provincia competente per territorio.

Sono da ritenersi terreni in attualità di coltivazione: i vivai, le coltivazioni floreali ed orticole, dal momento della preparazione del suolo e per la semina o il trapianto sino al raccolto; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione sino all'ultimo sfalcio; le colture erbacee dalla semina al raccolto; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti, finché soggetti a potatura o a rimonda, dal momento della germogliazione sino al raccolto; gli oliveti che presentino frutto pendente, dalla sfalciatura o ripulitura del suolo sino al termine del raccolto; i terreni in corso di rimboschimento o di recente rimboschiti, ed altri casi analoghi.

I proprietari e i conduttori dei fondi in attualità di coltivazione provvederanno ad apporre tabelle perimetrali a fondo bianco, delle dimensioni minime di centimetri 30 per 20, collocate in modo ben visibile nei punti di più frequente passaggio e in modo che da una tabella siano visibili le due contigue; le tabelle devono portare la scritta: « Terreno in attualità di coltivazione — DIVIETO DI CACCIA ».

I proprietari e i conduttori di fondi, che perdurando la stagione di caccia, non provvedono a rimuovere le tabelle allorché cessa l'attualità di coltivazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa di L. 3.000 per ogni tabella non rimossa.

E' vietato condurre l'esercizio della caccia, sia in forma vagante che da appostamento, sul terreno dove siano state collocate in opera reti, tende o coperture per la raccolta o la difesa dei frutti e delle coltivazioni. L'esercizio della caccia nei detti terreni equivale, a tutti gli effetti, all'esercizio della caccia alla migratoria condotta nei terreni in attualità di coltivazione.

Art. 24.

Catture a scopo scientifico - Cessione ed uso di richiami vivi

Le province, su conforme parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzano l'osservatorio ornitologico ligure a catturare a scopo scientifico, con ogni tipo di rete, uccelli che devono essere subito inanellati, registrati e liberati per lo studio delle correnti migratorie dell'avifauna locale.

Le province possono consentire che uccelli in numero predeterminato, appartenenti alle specie sottoindicate, vengano catturati con le modalità di cui al comma precedente e, muniti di appositi contrassegni, siano ceduti a prezzi prefissati per essere utilizzati come richiami vivi:

tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
merlo (*Turdus merula*);
fringuello (*Fringilla coelebs*);
cesena (*Turdus pilaris*);
storno (*Sturnus vulgaris*);
peppola (*Fringilla montifringilla*).

Possono inoltre essere utilizzati come richiami vivi uccelli appartenenti alle seguenti specie:

passero (*Passeritaliae*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*).

Nell'autorizzazione può farsi carico ai titolari di procedure all'inanellamento degli uccelli catturati appartenenti a specie diverse da quelle sopra indicate, nonché degli uccelli appartenenti alle specie consentite, ma catturati in soprannumero. Tali volatili devono essere rimessi in libertà.

La disciplina ed il controllo degli impianti di cattura come sopra autorizzati spetta alle province.

Nel corso dell'esercizio venatorio ogni cacciatore non deve utilizzare o comunque avere con se più di dieci richiami vivi appartenenti alle specie sopraindicate.

I richiami appartenenti alle specie consentite possono essere presentati e posti in commercio nel corso di manifestazioni fieristiche, nonché negli esercizi commerciali specializzati.

Non è ammessa la cattura, sul territorio della Regione, di falchi e di civette.

Art. 25.

Detenzione di selvaggina viva

Salvo che negli impianti dell'azienda e delle imprese di cui all'art. 9, primo e terzo comma, ed in quelli di cui all'art. 6, primo comma, lettera *d*), della legge n. 968/1977, è vietato a chiunque detenere selvaggina viva, eccettuati i richiami di cui all'art. 24. Il divieto non si applica per le aree recintate quando siano aperte al pubblico e siano state autorizzate dalle province.

La provincia può autorizzare allevamenti di specie animali appartenenti alla fauna oggetto di caccia, purché siano destinati esclusivamente alla produzione di soggetti da carne.

Le attività amatoriali relative alla nidificazione e all'allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi possono essere svolte solamente con i soggetti appartenenti alle famiglie dei Fringillidi propriamente detti e dei Carduelidi, nonché degli Emberizidi e dei Ploceidi.

Le autorizzazioni sono rilasciate dalla provincia competente per il luogo ove le dette attività si svolgono.

I soggetti ottenuti negli allevamenti devono essere muniti di anellini inamovibili di diametro adeguato alla specie. Sugli anellini devono essere riportati l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore.

L'allevatore è altresì tenuto a denuciare entro dicembre i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno. La denuncia è presentata alla provincia e deve contenere i dati riportati sugli anellini inamovibili. Nelle manifestazioni fieristiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere presentati esclusivamente i soggetti compresi nelle denuncie.

In occasione della prima denuncia gli allevatori sono tenuti ad indicare anche i soggetti in loro possesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina viva deve darne avviso entro quarantotto ore alla provincia, che provvederà nel modo più conveniente alla sistemazione della stessa.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali appartenenti alle specie esotiche.

Art. 26.

Commercio della selvaggina morta

E' vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare selvaggina morta, a meno che essa non sia munita di apposito contrassegno predisposto dalla Regione e distribuito dalle province. Quando i capi sono già muniti di contrassegno che ne attesta la legittima provenienza le province predispongono il solo controllo della relativa documentazione.

Art. 27.

Tassidermia

L'attività della tassidermia è disciplinata da apposito provvedimento regionale.

Art. 28.

Zone di divieto all'interno di parchi o riserve

Le aree comprese nel sistema dei parchi e nelle riserve della Regione all'interno delle quali è vietato l'esercizio venatorio sono considerate, a seconda della loro regolamentazione, organizzazione ed effettivo utilizzo, oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura; in particolare la loro superficie agrario-forestale è computata agil effetti della quota di territorio da riservare alla costituzione delle oasi e zone suddette.

Titolo VI

LICENZA DI CACCIA - ESAMI

Art. 29.

Attestato di abilitazione all'esercizio venatorio

L'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio viene rilasciato dal presidente della giunta provinciale al richiedente che ha sostenuto apposito esame innanzi ad una commissione nominata dalla giunta regionale. Detto esame viene sostenuto nella provincia dove il richiedente risiede.

Art. 30.

Programma dell'esame di abilitazione

L'esame di abilitazione deve in particolare riguardare le seguenti materie:

a) *legislazione venatoria*: calendario venatorio e forme di esercizio della caccia; selvaggina protetta; limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai tempi e luoghi; mezzi consentiti e mezzi vietati; appostamenti di caccia; divieto di detenzione e vendita della fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia; rilascio e rinnovo delle licenze; assicurazione per responsabilità civile; forme di partecipazione democratica alle attività venatorie e al riequilibrio faunistico del territorio; nozioni sui centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna e relativi organi di gestione; zona faunistica delle Alpi; agenti di vigilanza, loro compiti e poteri; custodia ed addestramento dei cani; organi preposti all'amministrazione della caccia; sanzioni e procedure;

b) *zoologia applicata alla caccia*: selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria; riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia; tecniche di ripopolamento e di protezione della selvaggina; conoscenza della fauna particolarmente protetta;

c) *armi e munizioni da caccia e loro uso*: nozioni generali e particolari sulle armi e munzioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; uso delle armi durante l'esercizio venatorio; nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi; prevenzione degli incidenti;

d) *tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole*: concetto di catena alimentare; mezzi e periodi di tutela delle coltivazioni; cenni sui rapporti fra la selvaggina, l'agricoltura e la caccia.

Art. 31.

Prove d'esame

L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione, deve sostenere una prova preliminare rispondendo per iscritto ad un questionario composto da quindici domande. Ad ogni domanda seguono tre risposte. Il candidato deve sbarrare quella esatta. In caso di tre errori il candidato è rinviato alla sessione successiva.

Il candidato che ha superato la prova preliminare è sottoposto all'esame di abilitazione costituito da una prova teorica ed una prova pratica.

L'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assunto gli elementi essenziali del programma di cui all'articolo precedente.

Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto ad una prova pratica sulle armi, comprendente lo smontaggio, il montaggio e l'uso di un fucile da caccia.

La commissione esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di « idoneo » oppure « non idoneo ».

Il giudizio della commissione è definitivo.

Il candidato valutato « non idoneo » può ripresentare domanda di ammissione all'esame trascorsi sei mesi dalla data dell'esame sostenuto.

Art. 32.

Commissioni per l'abilitazione

Il presidente della giunta regionale nomina le commissioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

Il numero delle commissioni per ogni provincia, nonché i nominativi degli esperti di cui al punto *b)* del comma successivo sono proposti dalla provincia competente.

Ogni commissione è composta da:

a) un dipendente della Regione o un esperto, in qualità di presidente della commissione;

b) quattro esperti effettivi, uno per ciascuna delle materie di cui all'art. 30, e quattro supplenti.

Funge la segretario della commissione un dipendente dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

I componenti delle commissioni rimangono in carica quattro anni, possono essere confermati e rimangono in carica sino alla nomina dei successivi.

In caso di impossibilità del presidente le relative funzioni sono svolte dal presidente della provincia o da un suo delegato, purché non appartenente ad associazioni venatorie.

Ai componenti delle commissioni viene corrisposto un gettone di presenza di L. 15.000 per ogni giornata oltre al rimborso spese, qualora spettanti, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 33.

Domanda di ammissione

L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame deve presentare domanda su carta bollata, corredata dai seguenti documenti:

certificato di residenza;

certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio;

dichiarazione del competente presidente della giunta provinciale sui motivi del ritiro della licenza di esercizio venatorio nel caso in cui il richiedente abbia subìto la detta sanzione.

Art. 34.

Registro dei cacciatori

Presso la provincia viene tenuto un registro degli abilitati all'esercizio venatorio; in apposite schede vengono riportati i dati anagrafici, gli estremi del rilascio dell'abilitazione e del tesserino, quelli delle sanzioni applicate, nonchè delle proposte di cui all'art. 33, secondo comma, della legge n. 968/1977.

I candidati giudicati « non idonei » vengono registrati in separato schedario.

Titolo VII

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE

Art. 35.

Imputazione dei provvedimenti

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati alle province.

Art. 36.

Relazione

Le province entro il 31 dicembre di ogni anno devono trasmettere alla giunta regionale una relazione sull'andamento dell'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 37.

Definizione procedimenti amministrativi

La definizione dei procedimenti amministrativi in corso all'entrata in vigore della presente legge rimane di competenza della Regione.

Art. 38.

Ritardo od omissione di atti

In caso di ritardo o di omissione nella emanazione dei singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, previo avviso a procedere, sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce alla provincia nell'emissione del singolo atto.

Art. 39.

Revoca della delega

In caso di persistente inattività o di mancato rispetto dei piani di cui all'art. 7, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega.

Titolo VIII

NORME FISCALI E FINANZIARIE

Art. 40.

Tasse regionali

E' istituita, con decorrenza dal 1° luglio 1979, la tassa regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio fissata in misura pari al 100 per cento delle tasse erariali di cui allo art. 23 della legge n. 968/1977.

E' istituita altresì, con decorrenza dal 1° luglio 1979, la tassa regionale per il rilascio dell'autorizzazione ad aprire e gestire centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale nella misura di L. 5.000 per ogni ettaro o frazione di esso.

E' istituita infine, con decorrenza dal 1° luglio 1979, la tassa regionale per il rilascio dell'autorizzazione per palco o appostamento fisso nella misura di L. 50.000.

Tutti i versamenti sono effettuati in modo ordinario su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

Art. 41.

Finanziamento delle funzioni delegate

Il cinquanta per cento dell'ammontare presunto delle entrate derivanti dall'applicazione delle tasse regionali di cui all'art. 40, viene ripartito fra le province per il finanziamento delle funzioni delegate sulla base dei seguenti parametri:

il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel territorio di ciascuna provincia;

il 70 per cento in rapporto al territorio agrario-forestale di ciascuna provincia.

Art. 42.

Fondo di tutela della produzione agricola

A partire dall'esercizio finanziario 1980 le province destinano almeno il 20 per cento delle somme loro assegnate ai sensi dell'art. 41 alla costituzione di un fondo per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dall'attività venatoria.

I fondi sono gestiti, secondo direttive emanate dalla Regione, da appositi comitati costituiti e regolamentati dalle province, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26, secondo comma, della legge n. 968/1977.

Titolo IX

SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni della presente legge nei cui confronti non è prevista una espressa sanzione si applica una sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

Alle infrazioni amministrative previste dalle leggi dello Stato e dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 24.

Art. 44.

Aree ricadenti nelle riserve di caccia

Il primo piano faunistico venatorio di cui all'art. 7 deve prevedere anche la destinazione delle aree ricadenti nelle riserve private, le quali devono essere destinate in tutto o in parte alla costituzione di zone di ripopolamento e cattura.

Sino al tabellamento e all'attivazione delle zone predette, tutte le aree ricadenti in una riserva sono gestite dalla provincia come una unica zona di ripopolamento e cattura.

Le concessioni di riserva di caccia sono soggette al pagamento della tassa regionale di cui all'art. 40, secondo comma.

Art. 45.

Impianti di allevamento

Fino alla costituzione dell'azienda di cui all'art. 9, è consentito alle associazioni venatorie riconosciute di continuare a gestire gli impianti di allevamento realizzati dalle stesse che risultino in attività all'entrata in vigore della presente legge, ed a immettere i selvatici in essi prodotti nel territorio aperto alla caccia. Tali operazioni si svolgono sotto il controllo delle province.

Art. 46.

Ripopolamento

Salvo quanto previsto dall'art. 9 la Regione, avvalendosi delle indicazioni del comitato tecnico consultivo regionale, provvede alla fornitura della selvaggina occorrente per il ripopolamento del territorio regionale, al finanziamento dei centri pubblici di produzione dei selvatici, al loro potenziamento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui all'art. 9, lettera *b*).

Art. 47.

Zone protette

Le zone protette o comunque sottratte all'esercizio venatorio alla data di entrata in vigore della presente legge restano tali sino alla realizzazione, sui medesimi territori o nei territori circostanti, delle oasi e zone di ripopolamento e cattura previste dal primo piano di cui all'art. 7.

Art. 48.

Finanziamento

Alla copertura delle spese relative agli interventi previsti dalla presente legge ammontanti per l'esercizio 1979, a lire 1.500.000.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 9000: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 e conseguente iscrizione nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

2630. — Somme corrispondenti al 50 per cento delle tasse di cui alla legge regionale sulla protezione della fauna e la disciplina della caccia da ripartire tra le province per il finanziamento delle funzioni delegate in materia, con una previsione di L. 750.000.000;

2635. — Spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e di disciplina della caccia, con una previsione di L. 80.000.000;

2640. — Spese per l'incremento del patrimonio faunistico regionale, con una previsione di L. 670.000.000.

Agli oneri previsti dalla presente legge si provvederà, per gli esercizi successivi, con le relative leggi di bilancio.

Art. 49.

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si applicano le norme della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 50.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° giugno 1979

CAROSSINO

(6959)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. **19.**

Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 26 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia Romagna, nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio statuto e della legge-quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, promuove e sviluppa la formazione e l'orientamento professionale quale funzione pubblica e diritto dei cittadini.

La formazione professionale realizza il raccordo fra scuola e lavoro, favorendo l'acquisizione di contenuti culturali, tecnico-professionali, tecnologici e operativi, in grado di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e tende ad attuare in modo permanente l'aggiornamento e la riqualificazione sia nei vari settori del lavoro dipendente e autonomo sia ai diversi livelli di professionalità.

Gli interventi formativi tendono altresì a dare piena attuazione all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, con misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione, basata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi

La Regione promuove la più ampia partecipazione delle forze ed organizzazioni sociali, del personale e degli utenti nella elaborazione e nell'attuazione degli interventi di formazione professionale.

Art. 2.

Destinatari degli interventi formativi

La Regione promuove interventi formativi nei confronti dei cittadini che intendono operare con professionalità specifica nelle attività lavorative, fatte salve le competenze dello Stato in materia.

Gli interventi formativi sono rivolti nei confronti di quanti:

hanno superato l'obbligo scolastico;

sono apprendisti, secondo le modalità dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

vogliono qualificare, riqualificare o specializzare le loro capacità professionali;

intendono aggiornare e perfezionare le loro capacità in un quadro di formazione permanente, anche in relazione ai processi di mobilità occupazionale;

intendono integrare la loro preparazione culturale e scientifica con conoscenze tecnico-pratiche di natura specifica;

iscritti all'università, contestualmente ai corsi di facoltà intendono acquisire conoscenze e competenze di ordine tecnico-pratico inerenti alla realtà dei processi produttivi tecnologici e dei servizi.

I corsi di formazione professionale sono articolati in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle seicento ore, in relazione alle finalità, alla acquisizione di livelli di professionalità, al loro carattere eventualmente monografico.

I corsi possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico in azienda.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3.

Compiti in materia di formazione professionale

Per realizzare le finalità di cui al precedente art. 1, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema formativo e dell'orientamento professionale, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, degli altri enti interessati e delle categorie sociali.

La Regione adegua la propria normativa a quella internazionale comunitaria e si attiene alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e obiettivi formativi e culturali delle iniziative.

In particolare, la Regione promuove e coordina:

l'attività di studio, ricerca e sperimentazione in relazione alle esigenze della programmazione regionale;

interventi ed iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale, tenuto conto di una domanda formativa reale ed accertata in rapporto alle esigenze di diversi settori;

corsi, iniziative e programmi o progetti, anche di interesse interprovinciale, collegati a rilevanti fenomeni di riconversione o di ristrutturazione e di creazione di posti di lavoro, in particolare quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della Comunità economica europea;

interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile, in applicazione anche della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge di conversione 4 agosto 1978, n. 479;

corsi e iniziative di particolare specializzazione in collaborazione con le università e con altri istituti di ricerca, non diretti al conseguimento di un titolo di studio o di un diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria e post-universitaria;

l'aggiornamento professionale dei dipendenti della regione e degli istituti ed aziende regionali;

la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti e degli operatori della formazione professionale nei diversi settori d'intervento e ai diversi livelli di professionalità;

gli interventi in materia di diritto allo studio.

La Regione, inoltre:

eroga contributi a favore degli enti locali territoriali e convenzionati, per il raggiungimento delle finalità istituzionali di ciascun ente in materia di formazione professionale;

emana direttive di carattere generale per la istituzione del comitato di gestione sociale e per il rispetto delle forme di partecipazione in ogni tipo di centro;

definisce gli ordinamenti didattici ed i profili professionali;

vigila e controlla gli enti, le istituzioni e le organizzazioni locali che abbiano competenza in materia di formazione professionale;

esercita ogni altra funzione trasferita alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o prevista da leggi nazionali e regionali;

dichiara l'idoneità dei centri di formazione professionale, organizzati da fondazioni ed associazioni, di cui all'art. 7;

stipula convenzioni di cui al successivo art. 8;

utilizza, per iniziative particolari e dirette, d'intesa con gli enti delegati, le strutture di formazione dei medesimi.

Art. 4.

Programmazione delle attività

Al fine di adempiere alle funzioni e di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente, la giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per la formazione professionale di cui all'art. 17 della presente legge, propone per l'approvazione al consiglio regionale:

gli indirizzi programmatici ed il piano poliennale;

i criteri generali cui dovranno corrispondere i piani elaborati dagli enti delegati.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, verifica annualmente la conformità dei piani delle province e del comitato circondariale di Rimini al piano poliennale regionale di formazione professionale.

Il parere del comitato di cui al precedente primo comma deve essere allegato alla proposta che la giunta presenta al consiglio regionale.

Art. 5.

Studio, ricerca e rilevazione per la programmazione

La Regione, ai fini di quanto disposto dall'art. 3, promuove e coordina l'attività di ricerca e di informazione per favorire l'orientamento professionale, il coordinamento fra le iniziative di formazione e le prospettive di lavoro anche in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali.

Stabilisce, altresì, le necessarie collaborazioni con i ministeri interessati per adeguare la disciplina nazionale che regola le mansioni e le funzioni professionali.

Art. 6.

Attuazione degli interventi

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

Gli interventi di formazione professionale sono attuati:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi dei piani di formazione professionale;

b) in quanto riferiti ai suddetti piani di formazione professionale e finanziati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della presente legge, mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Art. 7.

Riconoscimento di idoneità dei centri

La giunta regionale, sentiti i comuni e le province interessati, dichiara l'idoneità dei centri di formazione professionale organizzati dai soggetti di cui all'art. 6.

A tal fine, i centri devono:

a) essere emanazione degli enti di cui all'art. 6 della presente legge che abbiano tra i loro fini istituzionali la formazione professionale, possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza nonché adeguate capacità tecniche, organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro;

b) assicurare quadri operativi, servizi generali e locali, arredi, attrezzature, impianti tecnici e didattici idonei al tipo di corsi da svolgere;

c) rispettare gli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;

d) rendere pubblici i bilanci.

La giunta regionale può altresì stabilire, sentite la commissione consiliare competente nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, altre particolari condizioni per la suddetta dichiarazione di idoneità.

La dichiarazione di idoneità ha validità per tre anni. A domanda può essere rinnovata o motivatamente revocata.

Art. 8.

Convenzione

La Regione, ai fini dell'attuazione degli interventi formativi previsti dal programma poliennale e non attuati direttamente dai centri organizzati da enti locali o loro consorzi, stipula convenzioni con gli enti, associazioni e fondazioni, gestori dei centri riconosciuti idonei a norma del precedente art. 7.

La convenzione deve prevedere:

la durata della medesima, comunque non superiore al triennio;

l'indicazione dei corsi e delle attività alle quali si riferisce;

i centri in cui tali attività vengono svolte;

le forme di vigilanza e controllo;

l'obbligo di istituire il comitato di gestione sociale nonché il rispetto delle forme di partecipazione previste per i centri pubblici;

l'impegno di assicurare la partecipazione dei docenti ai corsi di aggiornamento e qualificazione programmati dalla Regione;

il rispetto degli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;

la pubblicizzazione dei bilanci.

La convenzione deve prevedere, altresì, l'entità dei finanziamenti che debbono concernere:

le spese di parte corrente, le quote di ammortamento delle attrezzature utilizzate in singoli centri o nelle sedi coordinate;

l'uso delle attrezzature date in comodato, la locazione degli immobili ovvero una indennità sostitutiva del canone nel caso che gli immobili siano di proprietà degli enti.

Il finanziamento delle attività, ricomprese in convenzione, si effettua per quote annuali sulla base di apposito bilancio preventivo consuntivo predisposto dagli enti gestori in conformità a criteri ed a parametri fissati dalla giunta regionale.

La Regione può stipulare convenzioni con le scuole, gli istituti specializzati ed i centri di ricerca, gli istituti regionali e di altri enti pubblici, nonché, con l'esclusione della formazione professionale di base, con le imprese o loro consorzi, per la realizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione e per effettuare, presso di essi, periodi di tirocinio pratico e di esperienze in laboratori e su particolari impianti e macchinari od in specifici processi di produzione nonché per applicare sistemi di alternanza fra studio e lavoro.

Le convenzioni con le imprese o loro consorzi verranno stipulate a norma dell'art. 5, comma quarto, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 9.

Contributi regionali per iniziative formative

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi formativi compresi nelle attività di formazione professionale e previsti dai piani poliennali, che non siano realizzati mediante la convenzione di cui all'art. 8.

A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneità verrà rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, o di frequenza secondo le modalità dell'art. 13.

Art 10.

Autorizzazione alla gestione dei corsi

Enti, associazioni e fondazioni, ancorché non convenzionati a norma dell'art. 8 o non ammessi a godere dei contributi di cui all'art. 9, possono organizzare corsi di formazione professionale.

Detti corsi sono soggetti ad autorizzazione da rilasciare in base a criteri e modalità fissati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneità viene rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Art. 11.

Ammissione ai corsi

Ai corsi di formazione professionale sono ammessi i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti.

Sono altresì ammessi ai corsi i cittadini stranieri che soggiornino in Italia per ragioni di lavoro o di informazione, in base ad accordi internazionali o a leggi vigenti.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi è gratuita. Agli utenti della formazione professionale dei centri pubblici e convenzionati sono altresì assicurati gli interventi in materia di diritto allo studio in conformità dei criteri disposti dalle amministrazioni comunali competenti.

In favore dei disabili, degli invalidi e dei detenuti sono predisposti opportuni interventi al fine di rendere effettivo il loro diritto alla formazione professionale.

Per l'ammissione ai corsi possono altresì essere stabilite particolari condizioni nel provvedimento col quale, a norma del successivo art. 13, si stabilisce la tipologia dei corsi stessi.

Art. 12.

Rapporti con l'ordinamento scolastico nazionale

La Regione programma, promuove e coordina iniziative concordate con la scuola di Stato per la sperimentazione e l'attuazione di:

corsi di formazione professionale in concomitanza con la frequenza di corsi scolastici nella scuola secondaria;

corsi di formazione professionale rivolti a coloro che intendano, nel contempo, completare l'obbligo scolastico.

Per la realizzazione dell'attività di formazione professionale la Regione può utilizzare le sedi di istituti di istruzione secondaria superiore e le relative attrezzature scolastiche, in base al disposto dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 10 della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845.

La Regione, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Per la programmazione delle attività formative, le province consultano i distretti scolastici.

Art. 13.

Organizzazione tecnico-didattica e amministrativo contabile delle attività formative

Nel rispetto degli indirizzi programmatici poliennali, fissati dal consiglio regionale, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e sentito il comitato di cui al successivo art. 17, emana direttive in ordine:

alla tipologia dei corsi ed alla relativa organizzazione tecnico-didattica;

alla gestione, al funzionamento, al finanziamento e all'organizzazione contabile-amministrativa delle attività formative;

all'orientamento professionale;

al riconoscimento di attività non comprese nei piani di intervento;

all'ammissione ai corsi per i disabili, gli invalidi e i detenuti, nonchè per chi non ha assolto l'obbligo scolastico;

alle prove finali e rilascio di attestati;

alla normativa per la formazione di graduatorie provinciali del personale docente dei centri pubblici di cui al successivo art. 15;

all'attuazione dei progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n 25, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

al funzionamento dei comitati di gestione sociale.

L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Art 14.

Compiti e composizione del comitato di gestione sociale

In attuazione dell'ultimo punto del primo comma del precedente articolo, si stabilisce che la gestione sociale è assicurata attraverso la costituzione di organi di cui fanno parte i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio, dell'ente gestore, delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro, nonché degli allievi e dei genitori, e del personale del centro di formazione professionale.

Il comitato di gestione sociale, nell'ambito delle direttive regionali:

a) propone annualmente i piani di attività del centro e il fabbisogno delle spese;

b) tiene i contatti con il consiglio scolastico distrettuale, con gli enti locali e con le forze sociali ed economiche, raccordandosi con l'ente gestore;

c) esprime all'ente da cui dipende il parere sulle proposte del direttore in merito alle caratteristiche professionali del personale da assumere da parte dei centri convenzionati nonché sulle modalità di assunzione;

d) propone gli adattamenti, le integrazioni dei programmi e le sperimentazioni didattiche;

e) decide le modalità di utilizzazione dei servizi sociali a favore degli allievi e l'impiego dei relativi stanziamenti, in collaborazione con gli enti locali;

f) propone agli organi competenti i provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramento funzionale del centro.

Art. 15.

Graduatorie del personale docente della formazione professionale

Sono istituite graduatorie provinciali per gli aspiranti ad incarichi e supplenze per l'insegnamento nel settore della formazione professionale pubblica.

Il comitato di gestione sociale esprime parere consultivo in merito alle caratteristiche professionali del personale da assumere da parte dei centri convenzionati nonché sulle modalità di assunzione, ferma restando la competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di fissare i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.

Art 16.

Contratti di prestazioni professionali

Per consentire ai centri pubblici e convenzionati di utilizzare nell'attività di formazione professionale le esperienze più dirette e innovative dei settori produttivi e sociali, possono essere stipulati contratti di prestazioni professionali con operatori dei suddetti settori.

Art. 17.

Comitato regionale tecnico-scientifico per la formazione professionale

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nomina un comitato per la formazione professionale composto da undici membri scelti tra esperti di dimostrata esperienza professionale tecnico-scientifica.

Il comitato:

esprime pareri sui piani poliennali, sulle linee generali per la tipologia dei corsi e sulla revisione e l'aggiornamento dei profili professionali, nonché su ogni altro argomento gli venga sottoposto dalla giunta e/o dal consiglio regionale;

propone iniziative e provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramento della formazione professionale.

Il comitato è presieduto da uno dei suoi componenti nominato dalla giunta, la quale approva un'apposita normativa per il funzionamento del comitato stesso.

Titolo III

DELEGHE

Art. 18.

Deleghe alla provincia

Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e, comunque, fino a quando non sarà definito il ruolo dell'ente intermedio, sono delegate alle province ed al comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative concernenti:

a) il coordinamento degli interventi formativi di cui al precedente art. 2, svolti nell'ambito provinciale, stabilendo a tal fine, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 12, primo comma, collegamenti e rapporti con il consiglio scolastico provinciale;

b) la formulazione ed approvazione di programmi poliennali e dei piani annuali in ordine alle attività di formazione professionale secondo quanto disposto dall'art. 4;

c) la vigilanza in ordine all'attuazione degli indirizzi programmatici e dei piani poliennali di cui al precedente art. 4, dei programmi poliennali e dei piani annuali;

d) la promozione e la pianificazione degli interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile di cui all'art. 3 della presente legge;

e) l'orientamento professionale in conformità delle direttive emanate dalla Regione in relazione agli articoli 3, primo comma, e 13, primo comma, terzo punto, stabilendo altresì opportuni collegamenti con i distretti scolastici che hanno competenza in materia di orientamento scolastico;

f) la stipulazione delle convenzioni di cui al precedente art. 8, e la vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni poste nelle convenzioni medesime;

g) l'autorizzazione alla istituzione e gestione dei corsi di cui al precedente art. 10, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;

h) l'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 9;

i) il rilascio dell'attestato di qualifica di cui all'ultimo comma dell'art. 10;

l) la istituzione e la gestione delle graduatorie di cui al precedente art. 15, primo comma;

m) la nomina delle commissioni giudicatrici nelle prove finali d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica valido agli effetti dell'art. 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1146;

n) la vigilanza ed il controllo nell'attività dei centri gestiti da associazioni e fondazioni.

Art. 19.

Competenze dei comitati comprensoriali

I comitati comprensoriali, in conformità degli indirizzi regionali, sentite le comunità montane e i consigli scolastici distrettuali, esprimono alle province pareri sui programmi poliennali e sui piani annuali.

Art. 20.

Deleghe al comune

E' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la gestione dei centri di formazione professionale della Regione;

b) la istituzione e la nomina dei consigli di gestione sociale dei centri pubblici e convenzionati, sulla base delle direttive regionali di cui agli articoli 13 e 14;

c) la stipulazione delle convenzioni di cui al terzo comma del precedente art. 12.

Art. 21.

Direttive della Regione per le deleghe

La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate tra gli enti delegatari, i quali le eserciteranno in connessione con le funzioni loro proprie nella stessa materia.

A tal fine, il consiglio e la giunta regionali possono impartire direttive agli enti delegati.

Le direttive della giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 22.

Sostituzione nell'esercizio di attività delegate

In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un ente nell'esercizio di funzioni delegate, o nell'erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge, ovvero per direttive vincolanti a norma dell'art. 21, la giunta regionale assegna all'ente un congruo termine per provvedere.

Trascorso inutilmente detto termine, la giunta può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto stesso o dare disposizioni per l'erogazione del servizio.

Art. 23.

Revoca della delega

La revoca delle funzioni delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti di pari livello istituzionale.

La revoca nei confronti di un singolo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione di un servizio essenziale.

Il consiglio regionale è tenuto ad osservare le stesse modalità previste per il conferimento e a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.

Art. 24.

Obbligo di informazione

La Regione, gli enti delegatari ed i comitati comprensoriali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 25.

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 18 e 20

La data d'inizio dell'esercizio delle funzioni delegate a norma degli articoli 18 e 20 è stabilita dalla giunta regionale in corrispondenza dell'anno formativo 1979-80.

Art. 26.

Delega di funzioni all'assessore regionale

Le funzioni spettanti alla giunta regionale possono essere delegate all'assessore competente.

Art. 27.

Personale per l'esercizio delle funzioni delegate

A norma dell'art. 44 delle leggi regionali 20 luglio 1973, numeri 25 e 26, per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 18 è comandato alle province il personale dei nuclei provinciali operativi.

Per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 20, lettera *a*), è comandato ai comuni sede di centro il personale che opera presso i centri regionali aventi sede nel territorio comunale.

Le ulteriori spese sostenute dagli enti delegati per l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 18 e 20 sono a carico della Regione e verranno definite con apposita convenzione.

L'autorizzazione di spesa per gli interventi di investimento ai sensi del successivo art. 28 sarà disposta da specifiche norme sostanziali con riferimento al periodo di validità del piano regionale di sviluppo a norma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE

Art. 28.

Capitoli di spesa per investimento

Conformemente alle esigenze complessive della programmazione territoriale delle strutture scolastiche e formative, nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali 1979 e successivi verranno iscritti i seguenti capitoli di spesa di investimento:

spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale;

spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici e di laboratorio per le attività di formazione professionale;

contributi per la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti e dipendenti da enti, associazioni e fondazioni.

Art. 29.

Oneri finanziari

Agli oneri annuali di spesa corrente e di investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per gli anni finanziari 1979 e successivi, con l'utilizzazione dei mezzi finanziari correnti, attribuiti alla Regione nell'ambito del fondo comune ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, a seguito della confluenza in essa di tutti gli stanziamenti statali e del F.A.P.L. in materia di formazione professionale, secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n 845; di altre assegnazioni e proventi destinati specificatamente alle attività di formazione professionale, ivi compresi i contributi e gli interventi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del fondo sociale della Comunità economica europea; nonché con altre entrate regionali ordinarie ricorrenti ovvero con entrate di carattere straordinario.

La spesa per l'attuazione della presente legge trova collocazione nel programma 01 - formazione professionale - settore 04 - sezione 6ª del bilancio pluriennale 1979-81 approvato dalla Regione.

La spesa annuale per gli oneri finanziari 1979 e successivi sarà determinata con le singole leggi di approvazione dei bilanci annuali della Regione a norma dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Per l'anno 1979 alla istituzione dei capitoli di spesa di cui agli articoli 28 e 30 della presente legge, sarà provveduto con la legge di assestamento di bilancio a norma dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 30.

Capitoli di spesa corrente

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1979 e successivi, nell'ambito del programma 01 - formazione professionale - settore 04 - sezione 6ª, verranno iscritti i sottoelencati capitoli di spesa corrente, cui faranno carico le spese derivanti dalla presente legge:

spese per il personale docente e amministrativo dipendente dalla Regione e comandato presso i comuni, le province ed i loro consorzi per il funzionamento dei centri e dei corsi di formazione professionale;

spese e contributi per studi, ricerche, sperimentazioni, raccolta e rilevazione dati, progettazioni, pubblicità e propaganda, testi e pubblicazioni, mezzi e sussidi tecnico-didattici (a norma dell'art. 5) e vigilanza;

spese per l'attuazione delle iniziative di formazione, di orientamento professionale e di sperimentazione gestite direttamente dalla Regione, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale;

contributi per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale autorizzate direttamente dalla Regione ed attuate da enti, associazioni e fondazioni, convenzionati o non convenzionati, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale;

assegnazioni alle amministrazioni provinciali ed al circondario di Rimini per il finanziamento, nell'ambito dei piani provinciali e poliennali, delle attività di formazione professionale svolte dai centri gestiti dai comuni o loro consorzi, comprese le spese connesse agli interventi per i servizi a favore degli allievi;

assegnazioni alle amministrazioni provinciali ed al circondario di Rimini per il finanziamento, nell'ambito dei piani provinciali annuali e poliennali, delle attività di formazione professionale svolte da enti, associazioni e fondazioni, convenzionati e non convenzionati, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale;

assegnazioni alle amministrazioni provinciali ed al circondario di Rimini per le iniziative di orientamento professionale a norma dell'art. 18, lettera *e*);

spese per la realizzazione dei progetti speciali di promozione professionale attuati con il contributo della C.E.E. sul fondo sociale europeo e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'art. 3 della presente legge, iscritte separatamente, secondo che si tratti della quota C.E.E., della quota dello Stato o della quota regionale;

assegnazione di somme ai comuni, alle province ed al circondario di Rimini per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, in attuazione del terzo comma dell'art. 27 della presente legge.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Allievi privi del titolo d'assolvimento dell'obbligo scolastico

Nel caso che i corsi siano frequentati da allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, dovranno essere stabilite le necessarie integrazioni didattiche da attuarsi d'intesa con la competente autorità scolastica al fine di consentire anche il conseguimento di tale titolo di studio.

Art. 32.

Indirizzi programmatici

Nella fase di prima applicazione della presente legge e per il periodo a cui si riferiscono, valgono gli indirizzi programmatici poliennali e relativi criteri generali adottati dal consiglio regionale in occasione e in riferimento del piano poliennale regionale di sviluppo.

Art. 33.

Riconoscimento attività centri già operanti

I centri operanti sulla base di programmi regionali continuano la propria attività, anche dopo l'approvazione della presente legge, fino a quando saranno adottati i provvedimenti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.

Art. 34.

Formazione professionale operatori socio-sanitari

Nell'ambito delle finalità, degli indirizzi programmatici e dei criteri generali di cui ai precedenti articoli, alla formazione degli operatori socio-sanitari non medici sono applicabili, in

quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2, nel rispetto delle competenze dello Stato di cui alle lettere *r)* ed *s)* dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 35.

Abrogazioni

E' abrogata la legge regionale 15 gennaio 1973, n. 4: « Corsi per operatori di musei e per addetti alle attività conservative dei beni culturali ».

Sono abrogate, inoltre, le norme incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 luglio 1979

TURCI

(7414)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1979, **n. 2.**

Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, concernente « Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento », sono apportate, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima, le modifiche di cui ai successivi commi.

Al primo comma dell'art. 5 le parole « entro novanta giorni » sono sostituite dalle parole « entro centottanta giorni ».

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti devono, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguarsi alle seguenti norme:

1) se hanno recapito in corsi d'acqua superficiali, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *D*, tenuto conto che, durante il triennio di adeguamento, le caratteristiche delle acque di rifiuto dovranno rispettare in ogni caso i limiti stabiliti dalla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

2) se hanno recapito in pubbliche fognature, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella *G*, tenuto conto che, durante il triennio d'adeguamento, le caratteristiche delle acque di rifiuto dovranno rispettare in ogni caso i limiti stabiliti dalla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, semprechè questi non siano più restrittivi dei limiti di accettabilità di cui alla menzionata tabella *G;*

3) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo; salvo quanto previsto al precedente art. 15, punto 3) ».

Al quinto comma dell'art. 23 le parole « entro novanta giorni » sono sostituite dalle parole « entro centottanta giorni ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 aprile 1979

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7690)

LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1979, **n. 3.**

Disposizioni per l'esercizio delle attribuzioni dell'E.N.A.L. in provincia di Trento in materia di attività ricreative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere libere attività sociali e culturali dei cittadini da realizzarsi nell'ambito delle attività ricreative per un proficuo utilizzo del tempo libero, diretto allo sviluppo delle capacità morali, intellettuali e fisiche, la provincia autonoma di Trento, nei limiti di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, assume i compiti ed esercita nel proprio territorio le attribuzioni dell'E.N.A.L. istituito ai sensi del regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche, e del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624.

Art. 2.

Con la data del trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'E.N.A.L. situato nel territorio della provincia di Trento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 475, la provincia di Trento subentra nei diritti e negli obblighi inerenti a detto patrimonio.

Art. 3.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere spese per iniziative direttamente svolte ed a concedere contributi ad enti, associazioni, comitati od organizzazioni ritenuti comunque idonei. Le relative domande dovranno essere presentate all'assessorato provinciale alle attività culturali e sportive entro il 30 aprile di ogni anno.

Nelle domande di contributo dovranno essere indicati il programma delle iniziative, il preventivo di spesa ed il piano di finanziamento.

La liquidazione dei contributi avverrà verso accertamento delle modalità di svolgimento delle iniziative rispetto al programma di cui al comma precedente, da parte dell'assessorato competente o, su richiesta dello stesso, del sindaco del comune ove si sono svolte le iniziative.

Nella prima applicazione della presente legge le domande di cui al primo comma dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge e potranno essere prese in considerazione anche quelle relative a manifestazioni effettuate posteriormente al 1° gennaio 1979.

Art. 4.

Il personale in servizio presso la direzione provinciale dell'E.N.A.L. di Trento, trasferito alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, è inquadrato nei ruoli della medesima.

All'atto dell'inquadramento il personale di cui al precedente comma immesso nel ruolo, carriere e qualifiche in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione di cui al presente articolo, conserva l'anzianità acquisita nella qualifica o classe di provenienza, ivi compresi gli aumenti biennali in godimento, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Gli aumenti biennali dovuti per effetto dell'inquadramento saranno corrisposti fino al numero di dieci nella misura prevista per il personale provinciale; qualora il personale di cui al presente articolo sia in godimento di un numero di aumenti periodici superiore a dieci, quelli eccedenti saranno attribuiti nella misura del 2,50 per cento dello stipendio iniziale previsto per la qualifica o parametro provinciale di inquadramento.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 33, 44 e 50 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Qualora il trattamento economico, costituito dallo stipendio, assegno perequativo o indennità di funzione e indennità integrativa speciale, spettante per la nuova qualifica, risulti

inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e con quelli dovuti per progressione in carriera o classe.

L'inquadramento del personale contemplato nel presente articolo ha luogo con la stessa decorrenza prevista per il trasferimento del medesimo alla provincia autonoma di Trento.

Per l'indennità premio di servizio a favore del personale inquadrato ai sensi del presente articolo, si dispone secondo la normativa provinciale che regola la materia stessa.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Ruolo, carriera e qualifica provinciale	Ruolo e qualifica di provenienza
Ruolo amministrativo	Ruolo amministrativo
Carriera direttiva	—
Direttore di divisione classe I - par. 387	Dirigente
Ruolo amministrativo	Ruolo amministrativo
Carriera di concetto	—
Segretario principale classe I - par. 260	Assistente classe III
Ruolo amministrativo	Ruolo amministrativo
Carriera esecutiva	—
Coadiutore principale classe I - par. 188	Archivista dattilografo classe III

Art. 5.

Per i fini di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sarà disposto annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1979, apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore all'importo di L. 200.000.000.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere annuo massimo di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 5, a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui di L. 100.000.000 e L. 150.000.000 autorizzati rispettivamente con gli articoli 36 e 42 della legge provinciale 12 ottobre 1978, n. 42.

Al maggior onere annuo di L. 50.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 150.000.000, autorizzato con l'art. 42 della legge provinciale 12 ottobre 1978, n. 42. Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 maggio 1979

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7691)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1979, n. **23.**

Ripopolamento con lancio di selvaggina nel territorio della regione Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 16 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more dell'attuazione della legge regionale avente per oggetto: «Norme per la tutela della fauna e dell'ambiente e per l'esercizio dell'attività venatoria» e per attuare un organico intervento di ripopolamento con lancio di selvaggina «pronta caccia» la regione Molise stanzia, per l'anno 1979, la somma di L. 80.000.000.

Detta somma è ripartita in L. 50.000.000, da assegnare alla provincia di Campobasso e in L. 30.000.000, da assegnare alla provincia di Isernia.

Al finanziamento della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

All'individuazione delle zone da ripopolare e delle specie di selvaggina da lanciare, provvedono le amministrazioni provinciali, sotto il controllo dell'assessorato regionale competente.

Le amministrazioni provinciali, sempre sotto il controllo dell'assessorato regionale competente e con la collaborazione delle associazioni venatorie locali e dei capi degli uffici forestali, provvedono altresì all'acquisto della selvaggina ed alle relative operazioni di lancio.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa descritte nel prospetto *A* annesso alla presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto della regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 7 agosto 1979

d'AIMMO

(*Omissis*).

(7695)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792500)